



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 107 del 23 febbraio 2021.

“Piano di rientro della Regione Siciliana del disavanzo in attuazione dell'Accordo Stato-Regione sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Siciliana il 14 gennaio 2021”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 243 “Disposizioni per l'attuazione del



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione” e successive modifiche e integrazioni ed, in particolare, l’art. 9 rubricato “Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali”;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli” e successive modifiche e integrazioni ed, in particolare, l'articolo 7 rubricato “Ripiano del disavanzo derivante dagli effetti del riaccertamento straordinario”;

VISTO il decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8: 'Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli';

VISTA la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 ed, in particolare, l'art. 11 rubricato “Applicazione dei principi contabili e schemi di bilancio”;

VISTA la legge regionale 5 marzo 2020, n. 7 “Disposizioni in materia di variazioni di bilancio”;

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 “Legge di stabilità regionale 2020-2022”;

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022”;

VISTA la legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1: “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2021. Disposizioni finanziarie varie”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 52 del 13 febbraio 2020: “Variazioni al bilancio di previsione della Regione Siciliana – Iniziative”;



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 12 marzo 2020:

“Decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, articolo 7 'Ripiano del disavanzo derivante dagli effetti del riaccertamento straordinario'. Differimento del termine”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 101 del 19 marzo 2020:

“Schema di norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di armonizzazione contabile per le variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio gestionale – Approvazione”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 12 gennaio 2021:

“Schema di Accordo tra Stato e Regione Siciliana per il ripiano decennale del disavanzo – Apprezzamento”;

VISTO il disegno di legge: 'Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021/2023', approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n.79 del 5 febbraio 2021 e depositato all'Assemblea Regionale Siciliana dove ha assunto il numero d'ordine 961;

VISTO il disegno di legge: 'Legge di stabilità regionale 2021/2023', approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 80 del 5 febbraio 2021 e depositato all'Assemblea Regionale Siciliana dove ha assunto il numero d'ordine 962;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 504/Gab del 19 gennaio 2021 di costituzione del gruppo di lavoro interdipartimentale, coordinato dall'Assessore regionale per l'economia, per l'attuazione degli interventi previsti nell'Accordo tra lo Stato e la Regione Siciliana per il ripiano decennale del disavanzo, apprezzato con la richiamata deliberazione della



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Giunta regionale n. 3/2021;

VISTO il 'Piano di rientro della Regione Siciliana del disavanzo in attuazione dell'Accordo Stato-Regione sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Siciliana il 14 gennaio 2021', rimesso dall'Assessore regionale per l'economia, nel corso della seduta odierna, per l'apprezzamento della Giunta regionale;

CONSIDERATO che lo stesso Assessore, dopo avere richiamato le disposizioni di cui al citato articolo 7 del decreto legislativo n. 158/2019, da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 8/2021, nonché le deliberazioni adottate dalla Giunta regionale in proposito parimenti citate, rappresenta che il Piano in argomento, essendo correlato al bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023, declina in maniera più puntuale i profili finanziari delle azioni da porre in essere per il predetto triennio ed in maniera più programmatica gli interventi per i periodi successivi, precisando che il Piano verrà annualmente aggiornato, al fine di individuare le attività necessarie da realizzare in relazione ai successivi esercizi finanziari, in una previsione sempre di triennalità, tenendo conto anche degli effetti che si registreranno in virtù delle misure di contenimento adottate nell'anno precedente, e che in fase di implementazione dello stesso potranno essere vagliate e varate ulteriori specifiche misure di intervento, la cui individuazione è affidata dall'Accordo all'autonomia regionale, purché tendenti all'obiettivo di conseguire i risparmi di spesa corrente programmati;

RITENUTO di apprezzare il 'Piano di rientro della Regione Siciliana del disavanzo in attuazione dell'Accordo Stato-Regione sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Siciliana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

il 14 gennaio 2021' in argomento;

SU proposta dell'Assessore regionale per l'economia,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di apprezzare il 'Piano di rientro della Regione Siciliana del disavanzo in attuazione dell'Accordo Stato-Regione sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Siciliana il 14 gennaio 2021', nel testo costituente allegato alla presente deliberazione.

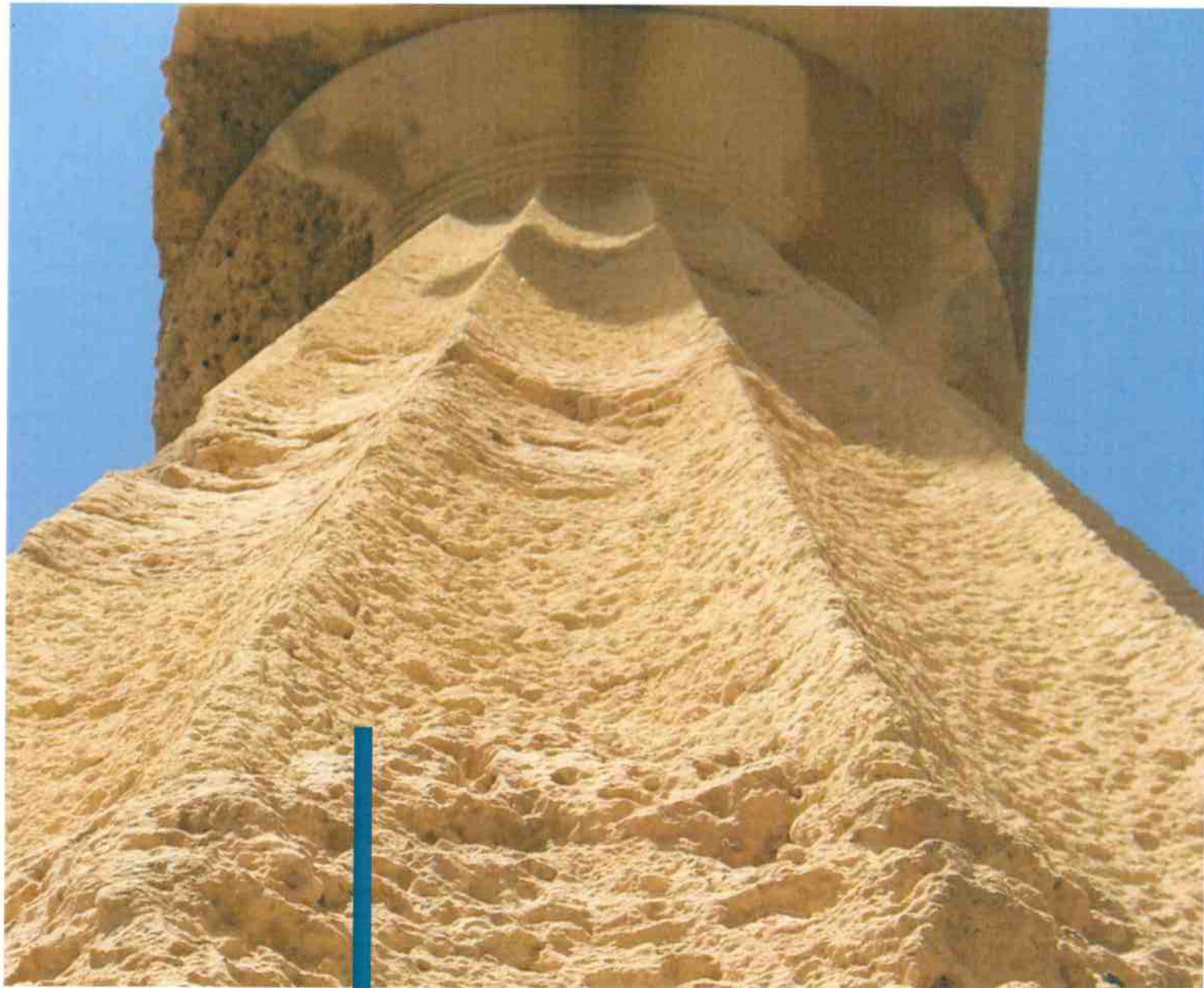
Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI

AM



Piano di rientro della Regione Siciliana in attuazione dell'accordo Stato-Regione



Repubblica Italiana



Regione Siciliana

sottoscritto dal
Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Presidente della Regione Siciliana
il 14 gennaio 2021

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Piano di rientro della Regione Siciliana del disavanzo in attuazione dell'Accordo Stato Regione sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Siciliana il 14 gennaio 2021



Sommario

1. Premessa
2. Quadro normativo
3. Analisi del contesto economicoregionale
4. Accordo tra lo Stato e la Regione Siciliana per il ripiano generale del disavanzo
5. Declinazione interventi attuativi



1. Premessa

Il decreto legislativo 27 dicembre 2019 n. 158 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli” e, in particolare, l’articolo 7 rubricato “Ripiano del disavanzo derivante dagli effetti del riaccertamento straordinario” prevede la possibilità di ripianare il disavanzo e le quote di disavanzo non recuperate, relative al rendiconto 2018, in un periodo non superiore a dieci esercizi finanziari.

Il secondo comma del citato articolo 7 stabilisce che tale rateizzazione decennale sia subordinata ad un Accordo Stato-Regione contenente specifici impegni di rientro dal disavanzo che deve garantire il rispetto di parametri di virtuosità, quali la riduzione strutturale della spesa corrente, già con effetti a decorrere dall’esercizio finanziario 2020, nonché appositi interventi di riforma per le finalità del medesimo articolo, da sottoscrivere entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo e, dunque, entro il mese di marzo 2020. In mancanza di detto accordo il termine per il rientro si riduce a tre anni.

Come è noto, tuttavia, nelle more sono intervenute le vicende legate alla pandemia da COVID-19, che hanno investito e travolto su scala mondiale il normale dispiegarsi delle attività istituzionali, ivi comprese quelle relative all’accordo Stato-Regione, di cui al citato articolo 7 comma 2 del decreto Legislativo n°158/2019.

Conseguentemente, alla luce delle prescrizioni statuite con i provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Regione Siciliana, con deliberazione n. 93 del 12 marzo 2020 è stata apprezzata la proposta di differimento del termine, di cui al citato articolo 7, al 31 dicembre 2020 con effetti a decorrere dall’esercizio finanziario 2021, oggetto di specifica nuova norma di attuazione dello Statuto a modifica dell’articolo 7 del decreto legislativo 158/2019, approvata dalla Commissione paritetica ex articolo 43 dello Statuto.

In data 14 gennaio 2021 è stato sottoscritto l’Accordo tra lo Stato e la Regione Siciliana per il ripiano decennale del disavanzo per un ammontare complessivo di 1.740 milioni di euro, già apprezzato con delibera di Giunta n. 3 del 13 gennaio 2021, con il quale la Regione si impegna, attraverso l’adozione di provvedimenti legislativi e/o amministrativi, alla realizzazione di specifici interventi per la riduzione di numerose voci di spesa corrente, da realizzare negli anni dal 2021 al 2029.

Al tale riguardo occorre evidenziare che il piano, essendo correlato al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021/2023, di cui costituisce allegato, evidentemente declina in maniera più puntuale i profili finanziari delle azioni da porre in essere per il medesimo triennio ed in maniera più programmatica descrive gli interventi per i periodi successivi, suscettibili di progressiva implementazione.

In tale ottica, il piano verrà annualmente aggiornato, al fine di individuare le attività necessarie da porre in essere in relazione ai successivi esercizi finanziari, in una previsione sempre di triennialità, tenendo conto anche degli effetti che si registreranno in virtù delle misure di contenimento adottate nell’anno precedente.



Al fine di porre in essere con tempestività le attività scaturenti dall'Accordo, aventi valenza strategica regionale, con decreto del Presidente della Regione n. 504/gab. del 19 gennaio 2021 è stato costituito un gruppo di lavoro interdipartimentale, coordinato dall'Assessore Regionale per l'Economia, con il compito di elaborare pertinenti proposte legislative e/o amministrative, composto dai Dirigenti Generali dei Dipartimenti Regionali e Dirigenti degli Uffici Speciali, competenti in ordine agli interventi previsti nello stesso accordo.

In fase di implementazione del piano potranno essere vagliate e varate ulteriori specifiche misure di intervento, la cui individuazione l'Accordo affida all'autonomia regionale, purchè tendenti all'obiettivo di conseguire i risparmi di spesa corrente programmati.

Da ultimo con il decreto legislativo 18 gennaio 2021 n. 8 sono state introdotte modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019 n. 158, in forza delle quali il menzionato termine è stato differito al 31 gennaio 2021 ed è stato disposto che le quote di copertura per l'anno 2021 del disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018 siano rinviate all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano decennale originariamente previsto.

I dati che emergono dalla crisi economica determinata dalla pandemia da Covid 19, impongono di valutare con cautela e costante monitoraggio il piano di disavanzo che segue, poiché esso, al di là delle corrette finalità (il rientro del disavanzo) deve comunque risultare sostenibile per un bilancio regionale gravato anche da minori entrate, ma soprattutto dall'esigenza di rafforzare interventi di sostegno alle famiglie e alle imprese che più patiscono gli effetti della crisi. Mentre talune previsioni come quelle in materia di preclusione di concorsi per il comparto, come è emerso dal dibattito dell'Assemblea Regionale Siciliana, impongono un'adeguata riconsiderazione che tenga conto dell'effettive esigenze del *turn-over*.

2. Analisi del contesto normativo

Si riportano i principali riferimenti normativi nazionali e regionali a fondamento del presente Piano, nonché le deliberazioni della Giunta Regionale e della Corte dei Conti.

- Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*.
- Legge 24 dicembre 2012 n. 243 recante *"Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'articolo 9 rubricato "Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali"*.
- Legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3 *"Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2015. Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci"* e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 11 rubricato *"Applicazione dei principi contabili e schemi di bilancio"*.
- Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 6/2019/SS.RR/PARI del 13 dicembre 2019 sul Rendiconto della Regione Siciliana esercizio 2018.
- Decreto legislativo 27 dicembre 2019 n. 158 recante *"Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli"* e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 7 rubricato *"Ripiano del disavanzo derivante dagli effetti del riaccertamento straordinario"*.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 52 del 13 febbraio 2020 *"Variazioni al bilancio di previsione della Regione Siciliana - Iniziative"*.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 93 del 12 marzo 2020 decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 art 7 *"Ripiano del disavanzo derivante dagli effetti del riaccertamento straordinario. Differimento del termine"*.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 101 del 16 marzo 2020 *"Schema di norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di armonizzazione contabile per le variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio gestionale - Approvazione"*.
- Legge regionale 12 maggio 2020 n. 9 *"Legge di stabilità regionale 2020-2022"*.
- Legge regionale 12 maggio 2020 n. 10 *"Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022"*.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 3 del 13 gennaio 2021 *"Schema di Accordo tra Stato e Regione Siciliana per il ripiano decennale del disavanzo-Apprezzamento."* Decreto legislativo 18 gennaio 2021 n.8 *"Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli"*.



3. Analisi del contesto economico regionale

Secondo le ultime stime elaborate dal Servizio Statistica ed analisi economica in collaborazione con "Prometeia", la recessione indotta dalla crisi sanitaria del 2020 ha determinato in Sicilia una contrazione del PIL pari a -8,4% sul 2019, configurando un risultato lievemente migliore rispetto agli altri territori (Tab. 1). Tuttavia, la posizione della Sicilia, prima dello shock prodotto dalla corrente pandemia, registrava già difficoltà di recupero della caduta del PIL subita fra il 2008 e il 2014 (-12,7%), come dimostrano le più recenti serie dei conti regionali, rilasciate da Istat a dicembre scorso. Il trend positivo avviatosi nel 2015, in virtù di una crescita dello 0,4%, si è indebolito l'anno successivo (0,2% nel 2016), distanziando l'Isola dalle altre circoscrizioni. Il distacco è diventato più sensibile nel biennio 2017-2018, con la Sicilia che segnava rispettivamente 0,6 e -0,8 per cento, il Mezzogiorno 0,8 e 0,2 e l'Italia 1,7 e 0,9 per cento. Nell'anno 2019 abbiamo avuto un andamento quasi stagnante in tutte le circoscrizioni (Sicilia 0,0%; Mezzogiorno 0,2%; Italia 0,3%).

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sicilia	0,4	0,2	0,6	-0,8	0,0	-8,4
MEZZOGIORNO	1,4	0,2	0,8	0,2	0,2	-8,6
CENTRO NORD	0,6	1,6	1,9	1,2	0,4	-9,2
ITA LIA	0,8	1,3	1,7	0,9	0,3	-9,1

Tab. 1 Variazioni % del PIL a prezzi costanti *

Fonte: Servizio Statistica - Elaborazioni su dati Istat; in giallo le stime di "Prometeia"

(*) valori concatenati anno di riferimento 2015,

L'arretramento regionale è meglio visibile se si effettua il confronto territoriale, utilizzando i dati in volume di tutta la serie storica disponibile per il PIL. Nel 2019, la Sicilia, a causa della caduta del prodotto subito dopo il 2007, non aveva ancora recuperato il livello di attività economica del 1995 (valore dell'indice 98,0), come invece avevano fatto le altre circoscrizioni (Italia 115,2 in Fig. 1).

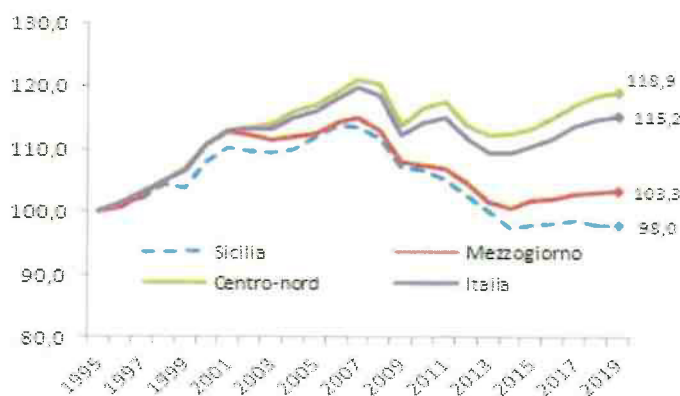


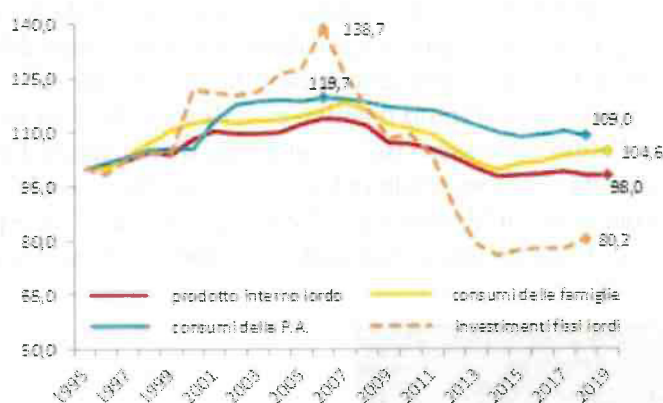
Fig.1 – Prodotto Interno Lordo a prezzi costanti espresso in numeri indice (anno 1995 = 100)
Fonte: Servizio Statistica - Elaborazioni su dati Istat

Questo andamento complessivo riflette le diverse dinamiche delle variabili che compongono la domanda aggregata e che sono specificamente delineate nella Fig. 2. Gli Investimenti fissi lordi, in particolare, mostrano una contrapposizione fra la fase ascendente, che ha avuto luogo fino al 2006, e la forte contrazione che si è verificata successivamente (2007-2014), fino alla lieve ripresa degli ultimi anni.



Il declino della spesa relativa ai consumi ed alle erogazioni della P.A. è stato nello stesso periodo meno marcato, ma ha anch'esso contribuito alla contrazione del PIL, riflettendo le condizioni non favorevoli del ciclo e le restrizioni imposte ai conti pubblici dalla politica economica.

Fig. 2 – Sicilia: Consumi, investimenti e spesa pubblica in **numeri indice** (valori a prezzi costanti; anno 1995 = 100)*.

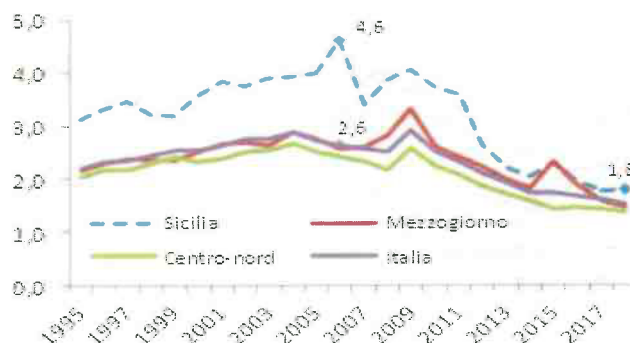


Fonte: Servizio Statistica - Elaborazioni su dati Istat

(*) Fino al 2019 sono stati rilasciati da Istat i dati relativi ai consumi delle famiglie e al PIL. Fino al 2018 i dati delle altre 2 variabili .

Il peso delle decisioni politiche nel determinare, in Sicilia, le performance produttive ed i redditi è del resto dimostrato proprio dai dati relativi agli investimenti: quelli controllati dal settore pubblico avevano tradizionalmente in regione un ruolo più importante rispetto al resto del paese, ma si sono contratti negli ultimi 15 anni, scendendo dal 4,6% all'1,8% rispetto al PIL (Fig.3).

Fig3. Incidenza degli investimenti pubblici sul PIL. Confronti territoriali 1995-2018 (valori percentuali)



Fonte: Servizio Statistica - Elaborazioni su dati Istat (Conti economici territoriali, investimenti per branca proprietaria)

Com'è avvenuto per le componenti della domanda, anche i settori dell'offerta del sistema siciliano a partire dal 2015 avevano cominciato a dare segnali di ripresa in termini di crescita del valore aggiunto che le stime elaborate per gli anni successivi hanno parzialmente confermato. Il 2018, in quanto alla performance complessiva, si configura però come l'anno di arresto di tale dinamica, a cui fa seguito l'andamento stagnante stimato per il 2019, come risultato della lieve crescita dei servizi (0,3%) e del decremento negli altri settori di attività.



Per quanto riguarda il 2020, gli effetti della crisi pandemica dovrebbero produrre una riduzione del valore aggiunto stimata non inferiore all'8,4%, che investe tutti i settori produttivi in maniera pesante (Tab.2).

Tab. 2 Sicilia, Valore aggiunto ai prezzi di base per settori di attività economica. *Variazione % annuali a prezzi costanti **

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Agricoltura	6,6	-0,5	-1,3	-0,4	-2,2	-3,4
Industria	7,2	-1,6	-1,2	-4,1	-2,4	-11,7
Costruzioni	1,6	-5,6	-1,8	2,8	-0,9	-6,1
Servizi	-0,5	0,8	0,9	-0,7	0,3	-8,5
Totale	0,5	0,2	0,5	-0,8	-0,1	-8,4

Fonte: Servizio Statistica - Elaborazioni su dati Istat; in giallo le stime Prometeia; (*) valori concatenati anno di riferimento 2015.

Nel dettaglio, l'agricoltura nel 2019 ha registrato un decremento (-2,2%) per il quarto anno consecutivo, dovuto, come accade sempre più di frequente, a una campagna agricola segnata da fenomeni meteo e virali particolarmente avversi per le colture. Le stime per il 2020, in termini macro, riferiscono di un ulteriore calo del valore aggiunto che dovrebbe attestarsi a -3,4%, riflettendo gli effetti della crisi da covid-19, seppure con una perdita meno grave rispetto agli altri settori.

L'industria in senso stretto aveva mostrato momenti di recupero nel 2015. Le stime successive indicano invece un continuo declino del valore aggiunto (-2,3% in media d'anno 2016-2019) ed una ben più grave contrazione che si registrerà a fine 2020 con una variazione negativa dell'11,7%. La tendenza del 2019 è confermata dai dati relativi all'occupazione, che rilevano un calo di posti lavoro del 6 per cento rispetto al 2018 a fronte di una crescita a livello nazionale (1,1%). Nel 2020, invece, si è configurata una situazione anomala, nella quale, a fronte della caduta stimata del valore aggiunto, il diffuso ricorso alla Cassa integrazione guadagni ha assicurato la tenuta dell'occupazione. Il decreto "Cura Italia" ha, infatti, introdotto alcune misure speciali relative alla CIG ordinaria e l'assegno ordinario del fondo di integrazione salariale, anche per le aziende fra 5 e 15 dipendenti, per sostenere le microimprese colpite dall'emergenza. I riscontri si trovano nei dati INPS, secondo cui nel periodo gennaio-novembre sono state autorizzate in Sicilia nella manifattura complessivamente quasi 20 milioni di ore, a fronte di poco più di 2,6 milioni nello stesso periodo dell'anno precedente. L'utilizzo di tale strumento, insieme all'incremento di attività registrato in alcuni comparti (farmaceutica, sanità, alimenti e bevande), hanno probabilmente influito positivamente sull'andamento del mercato del lavoro, visto che la rilevazione trimestrale di ottobre registra un aumento in Sicilia di 12mila occupati nell'industria in senso stretto, rispetto allo stesso trimestre del 2019 (+10,5% in Tab.3).

A livello nazionale gli occupati si riducono dello 0,7% per effetto contrapposto di un calo generalizzato nelle regioni del Nord e di una crescita nelle regioni centro-meridionali.



Il comparto delle costruzioni, dopo aver perso il 47,1% del valore aggiunto nel periodo 2008-2014, ha avuto un anno di risveglio nel 2015 (1,6%) contrastato da due successive variazioni negative nel 2016 e 2017 con oltre il 7% di riduzione cumulata. Le stime sono tornate su valori positivi nel 2018 (2,8%) ma non nel 2019 (-0,9%), mentre le previsioni di chiusura per il 2020 indicano una perdita di 6,1 punti percentuali. I dati occupazionali della Tab. 3 mostrano valori coerenti, indicando un calo delle costruzioni nel 2017, una leggera ripresa nel 2018 e un ulteriore cambio di tendenza nel 2019 (-13,3%).

Il valore relativo al terzo trimestre del 2020 replica invece la tendenza prima osservata nell'industria in senso stretto, mostrando una variazione positiva di 20mila unità su base annua rispetto al 2019 (+29,8%), che è incoerente rispetto alle stime del valore aggiunto, ma ascrivibile agli interventi anti-covid19 varati dal governo per il settore e rivolti sia ai lavoratori autonomi, che a quelli dipendenti (D.L. n. 18/2020), producendo sensibili probabili effetti di emersione di attività irregolari. Anche a livello nazionale si assiste ad una variazione positiva (2,3%) con andamenti più omogenei tra le aree territoriali rispetto a quelli osservati nell'industria.

Il settore dei servizi, che in complesso copre oltre l'80% del valore aggiunto totale, ha invertito la sua dinamica positiva nel 2018 (-0,7%) e manifestato una modesta ripresa nelle stime Istat per il 2019 (0,3%). Il diffondersi dell'emergenza sanitaria planetaria nel corso dei primi mesi del 2020 e le conseguenti chiusure delle attività e degli spostamenti di persone tra le regioni e tra gli Stati adottate dai governi hanno avuto immediate ricadute sull'attività del terziario soprattutto nei settori dei viaggi e trasporti, dei servizi ricettivi e del commercio al dettaglio non alimentare. Secondo le stime Prometeia gli effetti della pandemia previsti sul settore produrranno una perdita consistente (-8,5%).

In attesa dei primi dati ufficiali sui movimenti turistici, i dati sui movimenti aeroportuali riferiti ai primi dieci mesi del 2020 sono abbastanza eloquenti: malgrado la breve ripresa estiva, si evidenzia un crollo verticale del traffico passeggeri in tutti gli aeroporti siciliani, con Catania che perde il 62% dei transiti, Palermo il 58,8% e Trapani il 52,2% rispetto allo stesso periodo del 2019. Alla fine del III trimestre 2020 le imprese attive nei servizi sono circa 221 mila, in crescita dell'1,3% su base annua. I movimenti più significativi riguardano la dinamica favorevole delle imprese di alloggio e ristorazione (+1,1%) e la stabilizzazione di quelle commerciali, confermando tendenze già note del trascorso decennio.



Tab. 3 Occupati per settori in Sicilia (variazioni % annue), tassi di occupazione, disoccupazione, inattività.

	2017	2018	2019	III°trim 2019	III°trim 2020
Agricoltura	10,4	5,9	2,6	1,7	-4,4
Industria	0,1	5,8	-8,6	-13,1	17,5
Industria s.s.	5,7	8,3	-6,0	-13,1	10,5
Costruzioni	-8,2	1,6	-13,3	-13,3	29,8
Servizi	0,4	-2,2	1,7	2,5	-3,3
Commercio	3,0	-3,3	2,8	7,9	-5,8
Alb. Rist.					
Altri servizi	-0,7	-1,7	1,2	-0,1	-2,0
TOTALE	1,1	-0,3	0,1	-0,1	-0,6
Tasso di occup.*	40,6	40,7	41,1	41,4	41,5
Tasso di disocc.**	21,5	21,5	20,0	18,9	19,0
Tasso di inattività°	48,0	48,0	48,4	48,7	48,5

Fonte: Servizio Statistica
- Elaborazioni su dati
ISTAT

(*) Occupati su 100
persone fra 15 e 64 anni;
(**) Persone di 15 anni e
più in cerca di
occupazione su 100
appartenenti alle forze di
lavoro (occupati più
disoccupati) nelle stesse
classi d'età; (°) Inattivi
(non occupati e non in
cerca di occupazione) su
100 persone fra 15 e 64
anni.

I dati sull'occupazione nel terziario alla fine del 2019 avevano dato riscontri positivi, evidenziando un aumento di 17 mila unità pari ad una variazione dell'1,7% su base annua, che si ritrova sia nel comparto del commercio (2,8%) che in quello degli altri servizi (1,2%). Al contrario, i dati più recenti diffusi da Istat, relativi al terzo trimestre del 2020, incorporano gli effetti provocati dalla crisi sanitaria e indicano un calo del 3,3% su base annua del numero di occupati del settore, riscontrabile sia nel comparto del commercio alberghi e ristorazione (-5,8%) che in quello degli altri servizi (-2,0).





4. Testo dell'Accordo tra Stato e Regione siciliana per il ripiano decennale del disavanzo, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158



Il presente documento è stato redatto in conformità con le disposizioni della Legge n. 190 del 2012, che ha modificato l'articolo 1 della Legge n. 190 del 2012, al fine di garantire la trasparenza e l'accessibilità delle informazioni pubbliche.



Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Siciliana

ACCORDO TRA STATO E REGIONE SICILIANA PER IL RIPIANO DECENNALE DEL DISAVANZO

Con riferimento all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, considerato che l'esercizio 2020 è concluso ed al fine di adempiere all'obbligo di adottare specifici impegni di rientro dal disavanzo e di riduzione strutturale della spesa corrente, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione siciliana concordano quanto segue:

1. La Regione si impegna a realizzare per gli anni dal 2021 al 2029 riduzioni strutturali degli impegni di spesa corrente, rispetto a quelli risultanti dal consuntivo 2018, in misura non inferiore alla riduzione totale della spesa corrente indicata per ciascun anno nella tabella allegata. Qualora in un anno la riduzione sia maggiore rispetto a quella indicata nella predetta tabella, la parte eccedente può essere portata in diminuzione della riduzione dell'anno successivo, mentre qualora in un anno la riduzione sia inferiore rispetto a quella indicata nella predetta tabella, per un ammontare non superiore al 10% di quella programmata, tale mancata riduzione viene recuperata nel triennio successivo in quote costanti. La riduzione di cui al presente accordo avviene a parità di funzioni attribuite alla Regione e al netto delle seguenti esclusioni:
 - spesa per la sanità;
 - spese correttive e compensative delle entrate relative alle regolazioni contabili esclusivamente riferibili alle partecipazioni statutarie;
 - concorso alla finanza pubblica previsto dalla legislazione vigente al 31 dicembre di ciascun anno;
 - spese correnti finanziate con risorse trasferite vincolate.



Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Siciliana

2. In attuazione del punto 1, la Regione si impegna ad adottare interventi di riduzione della spesa corrente attraverso provvedimenti legislativi e/o amministrativi regionali e a realizzare, in particolare, i seguenti interventi i cui effetti annuali sul ripiano del disavanzo sono indicati nella tabella allegata. Con specifico allegato alla legge di bilancio regionale è determinata annualmente la misura puntuale dei singoli interventi per il triennio successivo. In particolare, gli interventi riguardano:
- a) la completa attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica; l'integrale attuazione delle prescrizioni in materia di gestione del personale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016;
 - b) il completamento e la definitiva chiusura delle procedure di liquidazione coatta delle società partecipate e degli enti in via di dismissione;
 - c) il tempestivo adeguamento alla emananda decisione della Corte costituzionale in materia di riduzione dei vitalizi dei consiglieri regionali e la progressiva riduzione dei trasferimenti all'ARS;
 - d) il recepimento della normativa statale e delle correlate direttive in materia di applicazione del lavoro agile al personale regionale e degli enti strumentali; il contenimento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, nei limiti di quanto previsto per le amministrazioni pubbliche dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché una più efficace utilizzazione



Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Siciliana

di tali risorse finalizzata al miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi erogati alla collettività;

- e) la riorganizzazione e lo snellimento della struttura amministrativa della Regione, al fine di ottenere una riduzione significativa degli uffici di livello dirigenziale e, in misura proporzionale, delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e del comparto, nonché dei contingenti di personale assegnati ad attività strumentali; il **rafforzamento** della gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni; il riordino degli uffici e organismi al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni; il contenimento della spesa del personale in servizio, al netto delle spese per i rinnovi contrattuali nei limiti minimi di quelli previsti per il medesimo periodo a livello nazionale, e del personale in quiescenza. Ai fini del computo dei risparmi di spesa derivanti dalle cessazioni dal servizio del personale destinabili alle nuove assunzioni, sono esclusi, a decorrere dal 2021 e fino al 2029, i risparmi per cessazioni del personale al quale si applica il c.d. contratto 1 cessato dal servizio nel medesimo periodo. Dalle risorse assunzionali relative al personale dirigenziale è altresì detratto, per il triennio 2021/2023, l'importo dei trasferimenti al Fondo di quiescenza per il pagamento dell'indennità di buonuscita del personale dirigenziale cessato nel medesimo periodo, con conseguente sospensione del reclutamento di profili dirigenziali per il medesimo triennio.
- f) la riforma dei consorzi di bonifica e degli altri enti del GAP e la riforma dei forestali;
- g) la razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi occupati dagli uffici pubblici, al fine di conseguire una riduzione di spesa per locazioni passive della Regione e degli enti e società ricompresi nel GAP, fermo restando che ai fini del punto 1 rilevano le riduzioni degli impegni di spesa corrente del consuntivo della Regione;



Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Siciliana

- h) la valorizzazione delle entrate (ricognizione del patrimonio, canoni di concessione, locazioni ed altro) dei beni regionali e del GAP;
- i) la riduzione dei centri di costo attraverso l'applicazione delle misure in materia di aggregazioni e **centralizzazione** delle committenze di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e la riduzione della spesa mediante ribassi d'asta a seguito delle procedure di evidenza pubblica espletate dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;
- j) il recepimento dei principi in materia di dirigenza pubblica, già applicati in via ordinaria dalle comparabili amministrazioni pubbliche per funzioni espletate di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e s.m.i., al fine di semplificare ed efficientare le modalità di attribuzione degli incarichi, eliminare le distinzioni tra la prima e la seconda fascia dei dirigenti di ruolo, superare la terza fascia dirigenziale avente natura transitoria con l'inquadramento nell'istituenda unica fascia dirigenziale, agli esiti di una procedura selettiva per titoli ed esami, e di rendere rilevanti gli esiti della valutazione ai fini del percorso di carriera e della corresponsione del trattamento economico, con espresso divieto a regime di inquadramenti automatici o per mezzo di concorsi riservati per l'accesso alla dirigenza e come obiettivo prioritario la riduzione del numero complessivo delle posizioni dirigenziali di ogni livello;
- k) la riduzione dell'indebitamento complessivo, al fine di contenere gli oneri finanziari, compresi quelli derivanti dai contratti derivati;
- l) le semplificazioni amministrative, la digitalizzazione e dematerializzazione degli atti, la riduzione della produzione e conservazione dei documenti cartacei entro il 2022;



Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Siciliana

- m) la riduzione dei compensi degli organi di amministrazione e controllo e della dirigenza, nonché delle spese per consulenze ed incarichi professionali degli enti e società ricompresi nel GAP, fermo restando che ai fini del punto 1 rilevano le riduzioni degli impegni di spesa corrente del consuntivo della Regione; la riduzione dei trasferimenti correnti agli enti pubblici e alle società del GAP;
 - n) l'incremento degli investimenti attraverso l'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari. Fermo restando, per ciascuno degli anni fino al 2026, quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 1, commi 779 e succ., della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la Regione si impegna anche per gli anni dal 2027 al 2029 a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo aumento dei pagamenti complessivi per gli investimenti in misura non inferiore al 5 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente;
 - o) ulteriori misure di contenimento e di riqualificazione della spesa, individuate dalla Regione in piena autonomia, dando priorità a quelle indicate nel presente Accordo.
3. Entro il 28 febbraio 2021, la Regione si impegna ad approvare il piano di rientro del disavanzo in esecuzione del presente Accordo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 158 del 2019, cui si applicano i principi contabili di cui ai paragrafi 9.2.25 e successivi dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011. La deliberazione dell'Assemblea Regionale Siciliana che approva il piano di rientro, oltre a quanto previsto dal richiamato paragrafo 9.2.25 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, contiene quanto previsto ai punti 1 e 2. Il piano di rientro del



Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Siciliana

disavanzo costituisce allegato al bilancio di previsione della Regione per gli esercizi 2021/2023.

4. La Regione si impegna a non autorizzare con propria legge l'esercizio provvisorio oltre il 28 febbraio 2021.
5. Entro il 30 aprile di ciascun anno, la Regione trasmette una certificazione per la verifica dei punti 1 e 2 dell'Accordo ad un apposito tavolo Stato-Regione, istituito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, composto da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, Dipartimento per le politiche di coesione, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e della Regione. La certificazione è predisposta sulla base di dati di preconsuntivo ed è aggiornata e ritrasmessa a seguito dell'approvazione della legge regionale del rendiconto dell'esercizio di riferimento. Il tavolo effettua, peraltro, il monitoraggio degli investimenti sia statali che regionali e dell'utilizzo delle risorse dell'Unione europea nel territorio della Regione, anche al fine di verificarne le finalità, con particolare riferimento alle erogazioni in termini di cassa.
6. In caso di mancata attuazione degli impegni di cui ai punti 1 e 2, tenendo conto della flessibilità ivi prevista, viene meno il regime di ripiano pluriennale del disavanzo di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 158 del 2019 e trova applicazione il regime ordinario previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La facoltà di ripiano pluriennale del disavanzo di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 158 del 2019 viene meno anche a seguito della mancata trasmissione della certificazione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione Siciliana

7. Il Governo si impegna ad individuare modalità di cooperazione volte a supportare le attività di contenimento e di riqualificazione della spesa da realizzare nel periodo temporale da parte della Regione siciliana, senza oneri a carico della finanza pubblica.

Roma,

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Presidente della Regione siciliana



Firmato digitalmente da CONTE
GIUSEPPE
C=IT
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Documento firmato da:
SEBASTIANO MUSUMECI
14.01.2021 14:15:25 UTC

Impegni regionali di riduzione della spesa corrente in attuazione dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 158 del 2019

(in milioni di euro)

INTERVENTI PREVISTI NELL'ACCORDO	Riduzione strutturale della spesa corrente destinata al ripiano del disavanzo									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029 (*)	Totale
a) misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie										
b) definitiva chiusura delle procedure di liquidazione coatta delle società partecipate e degli enti in via di dismissione										
c) riduzione dei vitalizi dei consiglieri regionali e riduzione trasferimenti all'ARS	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
d) incremento del lavoro agile e riduzione del trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale										
e) riorganizzazione della struttura amministrativa della Regione										
f) riforma consorzi di bonifica e altri enti GAP e riforma forestali										
g) riduzione di spesa per locazioni passive										
i) misure in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
j) recepimento dei principi in materia di dirigenza pubblica										
k) riduzione degli oneri finanziari, compresi quelli da contratti derivati										
l) semplificazioni amministrative, digitalizzazione e dematerializzazione degli atti										
m) riduzione trasferimenti a enti e società GAP anche mediante riduzione compensi organi amministrazione e controllo e dirigenza	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
o) altre riduzioni della spesa corrente individuate dalla Regione										
TOTALE RIDUZIONE SPESA CORRENTE (**)	40	80	125	175	225	245	265	285	300	1.740

(*) Riduzione della spesa strutturale, da confermare nei successivi esercizi.

(**) Totale della riduzione della spesa corrente di ciascun anno rispetto al consuntivo 2018 (importo minimo da realizzare). L'obiettivo da realizzare in sede di rendiconto è il Totale della riduzione, mentre la riduzione per ciascuna singola voce è indicata a preventivo annualmente in allegato al bilancio triennale. Con riferimento al 2018 e a ciascun esercizio, la spesa è calcolata al netto della sanità, delle spese correttive e compensative delle entrate relative alle regolazioni contabili esclusivamente riferibili alle partecipazioni statutarie, del concorso alla finanza pubblica previsto dalla legislazione vigente al 31 dicembre di ciascun anno e delle spese correnti finanziate con risorse trasferite vincolate.



Firmato digitalmente da CONTE
GIUSEPPE
C = IT
O = PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI



5. a) La completa attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano delle partecipazioni societarie, adottato ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"* -Integrale attuazione delle prescrizioni in materia di gestione del personale, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016

L'Accordo tra lo Stato e la Regione siciliana per il ripiano decennale del disavanzo ha previsto al punto 2. lett. a) *"la completa attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica nonché; l'integrale attuazione delle prescrizioni in materia di gestione del personale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016"*.

Nel corso degli anni sono state emanate molteplici disposizioni rivolte alle società partecipate, finalizzate a dare attuazione ai principi di riduzione delle spese e del contenimento dei costi: articolo 8 decreto assessoriale economia n. 1720/2011 *"Disposizioni in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa"*;

- Circolare Assessore Economia n. 5 del 6/5/2011 *"Atto di indirizzo per le società riduzione spese missioni, componenti organi amministrativi e di controllo, etc"*;
- Articolo 24 della legge regionale n. 9/2013 *"Autorizzazioni conferimento incarico consulenze"*;
- Articolo 33 della Legge Regionale n. 9/2015 *"Riduzione 30% compensi organi di amministrazione e di controllo"*.
- Circolare Assessore Economia numero 21 del 24 Ottobre 2018 *"Società in house e controllo analogo - Azione di responsabilità e danno erariale - Circolare esplicativa"*

Il piano delle partecipazioni societarie, anno 2020, recentemente apprezzato con deliberazione di Giunta regionale n. 619 del 31 dicembre 2020, soggetto ad aggiornamento annuale, è stato adottato ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 175/2016 (TUSP).

Esso costituisce il riferimento a decorrere dall'anno 2021 e per i successivi per le azioni di razionalizzazione dell'intero sistema delle società partecipate regionali, sia dirette che indirette.

Con la delibera di Giunta Regionale n. 619/2020, al fine del contenimento dei costi e della riduzione delle spese, sono state adottate due fondamentali misure:

- mantenimento del blocco delle assunzioni delle società partecipate, ai sensi dell'articolo 20, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 con esclusione delle deroghe previste dallo stesso comma (società affidatarie di servizi pubblici che operano in regime di concessione, regolata dalla normativa nazionale) e dal successivo comma 6 quinquies (società dell'area strategica credito se iscritta negli elenchi di cui al decreto legislativo n. 385/1993 – Testo Unico Bancario); una ulteriore deroga è stata prevista per la società Sicilia Digitale SpA, consentendo di stipulare contratti esclusivamente a tempo determinato per figure tecnico-informatiche, indispensabili per la funzionalità della società;

- riduzione delle spese di amministrazione e di gestione al 5% annuo per un triennio con base 2018, con esclusione dei costi necessari e/o funzionali ad una più efficiente gestione della società ed all'aumento dei ricavi e/o dei servizi offerti. Nella predetta ottica della riduzione delle spese e di una complessiva razionalizzazione delle partecipazioni societarie con concentrazioni e liquidazioni, a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 492 del 30/12/2019, è stata avviata la procedura di conferimento della partecipazione azionaria di Resais SpA in SAS Scpa, *"per creare sinergie amministrative ed organizzative con un amministratore unico"*.

Inoltre, sempre per dare corso alle azioni di razionalizzazione delle società previste nel predetto piano di revisione 2020, è stata adottata la delibera di Giunta regionale n. 514 del 12/11/2020, in forza della quale è stata prevista un'ipotesi di concentrazione societaria tra Sicilia Digitale SpA, Interporti SpA e ParcoScientifico e Tecnologico della Sicilia Scpa.

Sulla scia degli indirizzi governativi volti ad una razionale gestione delle spese e del contenimento delle stesse, è stata proposta su indicazione della medesima società SAS Scpa una riduzione per l'esercizio finanziario in corso di € 434.058,63, sul capitolo di spesa 212533, per risparmio personale in pensione al 31/12/2021; allo stesso modo per la società AST SpA è stata indicata per gli anni 2021-2023 una riduzione del contributo annuo, sul capitolo 478102, dell'1% per l'esercizio finanziario in corso, del 2% per l'anno 2022 e del 3% per l'anno 2023.

Inoltre, a seguito dell'Assemblea dei soci del 7 agosto 2020 è stato modificato lo statuto societario di IRFIS-Finsicilia Spa con l'ampliamento dell'attività societaria da svolgere in house providing. Con delibera ANAC n. 759/2020 la predetta società è stata iscritta nell'elenco delle società in house della Regione siciliana e, pertanto, sarà sottoposta al controllo analogo, rimanendo comunque assoggettata all'applicazione del decreto legislativo n. 175/2016 per eventuali vincoli di coordinamento della finanza pubblica.

In merito a quanto sopra, al fine di disciplinare il controllo analogo di IRFIS-Finsicilia SpA è stato emanato il decreto assessoriale economia n. 1 del 4 gennaio 2021 quale testo coordinato dei decreti assessoriali economia n. 2731/2018 e n. 1467/2020, considerando la società IRFIS-Finsicilia SpA sottoposta alle modalità del controllo analogo previsto per le società in house providing.

Oltre a quanto già posto in essere, ai fini del contenimento dei costi delle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, si è ritenuto necessario prevedere nell'ambito del D.D.L. di stabilità regionale 2021/2023 una norma in virtù della quale le predette società devono predisporre entro il 30 aprile 2021 un piano di rientro che prevede una riduzione delle spese correnti pari al 3% rispetto a quelle sostenute nell'anno 2020, con le eventuali deroghe che possono essere eccezionalmente introdotte dalla Giunta regionale con delibera motivata.

In caso di mancato rispetto di tale disposizione è prevista quale sanzione la decadenza degli organi di amministrazione, nonché la eventuale azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

5. b) Il completamento e la definitiva chiusura delle procedure di liquidazione coatta delle società partecipate e degli enti in via di dismissione

Si premette che, secondo quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale n. 434 del 22 ottobre 2020, la composizione del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) della Regione si declina come segue:

- 24 organismi strumentali;
- 71 enti strumentali;
- 13 società partecipate;
- 47 enti strumentali in liquidazione;
- 8 società partecipate in liquidazione.

Il quadro normativo relativo alla gestione delle partecipazioni societarie fa riferimento al decreto legislativo n. 175/2016 e, a livello regionale, le funzioni di controllo e vigilanza risiedono in seno all'Assessorato all'Economia, segnatamente presso la Ragioneria Generale e l'Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni.

Questo garantisce, nella considerazione ovviamente delle diversità intrinseche tra le società in gestione ordinaria e quelle in gestione liquidatoria, una strategia unitaria dei processi di vigilanza e controllo.

Gli enti in liquidazione del GAP sono in atto:

- 11 consorzi di ripopolamento ittico in vigilanza presso il Dipartimento della Pesca in liquidazione;
- 20 aziende autonome di soggiorno e turismo, la cui liquidazione è internalizzata, cioè curata direttamente, presso l'Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni;
- 11 consorzi per le aree di sviluppo industriale (ASI) in vigilanza e controllo presso l'Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni e, per gli aspetti di "celerità uniformità e trasparenza", in vigilanza dell'Assessore per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge regionale 8/2012 e successive modifiche ed integrazioni;
- 3 enti in liquidazione coatta amministrativa; segnatamente, l'Ente Acquedotti Siciliani, la cui attività istruttoria per l'Autorità amministrativa di vigilanza è svolta dall'Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni, gli enti autonomi fiera di Messina e Palermo la cui attività istruttoria per l'Autorità Amministrativa di vigilanza è svolta dal Dipartimento per le Attività Produttive;
- Azienda Autonoma delle terme di Sciacca e Azienda Autonoma delle terme di Acireale la cui liquidazione è internalizzata, quindi svolta, presso l'Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni;
- Ente Minerario Siciliano (EMS) ed Ente Siciliano Promozione Industriale (ESPI) in vigilanza e controllo presso l'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni.

Con l'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11 recante "*Misure di contenimento della spesa del settore pubblico regionale*" è stato normato il settore dei compensi spettanti agli organi di amministrazione e di controllo degli enti regionali, comunque denominati, sottoposti al controllo e vigilanza dell'Amministrazione regionale e che usufruiscono dei trasferimenti diretti della stessa.

Un percorso di razionalizzazione verso una celere chiusura delle liquidazioni degli enti è stato già avviato con l'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2015, n. 9 che prevede il piano di riordino degli enti regionali.

Inoltre, il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 9 maggio 2017 n. 8 ha introdotto per gli enti soppressi e posti in liquidazione l'istituto della liquidazione coatta amministrativa, qualora l'attivo di liquidazione non fosse in grado di coprire il passivo della stessa.

Ciò premesso, al fine di rispettare gli impegni previsti nell'Accordo Stato-Regione, si rende necessario attuare una ricognizione tendente ad accertare lo stato delle liquidazioni degli enti, in una ottica di **razionalizzazione** delle procedure, rendendo più celeri ed uniformi le liquidazioni degli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale, anche in ossequio a quanto osservato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti, in sede di giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2018.

La superiore manovra consentirà dall'annualità 2022 gradualmente risparmi rispetto all'attuale spesa sostenuta relativamente agli organi liquidatori, centralizzando le procedure presso un unico ufficio dell'amministrazione regionale.

A ciò si aggiungono i miglioramenti dei saldi attivi di cui potrà beneficiare la regione, come avvenuto con la dismissione dei locali dell'Ente Minerario Siciliano in liquidazione, che verserà in entrata la somma di € 400.000 annui a titolo di anticipazione sul riparto finale del fondo, ai sensi dell'articolo 4 comma 2 della legge regionale 9 maggio 2017 n°8.

In tale ottica è stata inserita nel D.D.L. di stabilità 2021/2023 una norma con la quale, al fine di consentire un più veloce svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, il Presidente della Regione può attribuire all'Assessore per l'Economia ed eventualmente anche all'Assessore al ramo, cui fa capo l'ente, lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della procedura e i poteri per la concessione delle relative autorizzazioni al commissario liquidatore.

5. c) Il tempestivo adeguamento alla emananda decisione della Corte costituzionale in materia di riduzione dei vitalizi dei deputati regionali e la progressiva riduzione dei trasferimenti all'Assemblea Regionale Siciliana

Con riferimento alla riduzione dei vitalizi, l'Assemblea Regionale Siciliana, con la legge regionale n. 19 del 28 novembre 2019, ha proceduto alla rideterminazione degli assegni vitalizi dei deputati cessati dal mandato.

Com'è noto sono state impugnate le previsioni di cui ai commi 12 e 13 dell'articolo 1.

E' stato in particolare eccepito che entrambi i commi prevedono una riduzione degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità limitatamente ad un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 19/2019.

Secondo il Governo nazionale, la temporaneità della riduzione contrasterebbe con le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 965 e 966, della legge di bilancio n. 145 del 2018, ai sensi delle quali, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2019, le Regioni anche ad autonomia speciale, sono tenute a rideterminare la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere. Osserva il Governo che *"la previsione che la disciplina contenuta nella legge regionale sia limitata nella sua applicazione ad un periodo di tempo determinato (cinque anni) e non costituisca, pertanto, una norma a regime muta la natura dell'intervento previsto dalla normativa statale in una misura temporalmente contingente"*.

In sede di Accordo si è quindi convenuto che sulla vexata quaestio le parti si adegueranno alle statuizioni della ormai prossima sentenza della Corte Costituzionale, che è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge regionale.

La prevista riduzione dei trasferimenti all'Assemblea Regionale Siciliana si pone in continuità con il processo di contenimento dei costi della politica intrapreso, a partire dal 2012, sia a livello nazionale che regionale.

In particolare, sin dai c.d. decreti Monti, in considerazione della grave e perdurante crisi economica congiunturale che da alcuni anni attraversava il Paese, è stata posta l'esigenza di effettuare una forte revisione della spesa degli apparati pubblici, e.c. spending review, in diversi settori sia in campo nazionale che regionale e, per quanto concerne il punto in esame, sia da parte delle Camere che delle Assemblee legislative e dei Consigli regionali.

Pertanto, a seguito dell'approvazione della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 recante *"Misure in materia di controllo, trasparenza e contenimento della spesa relativa ai costi della politica"*, si è proceduto all'adeguamento dell'ordinamento interno a quanto previsto dalla normativa nazionale in tema di spending review, con una serie di misure di contrazione della spesa. Va sottolineato come, nel rispetto del principio di separazione delle fonti, molte disposizioni della precitata legge regionale, al fine dell'adozione dei provvedimenti di contenimento della spesa, abbiano rinviato alle norme interne dell'Assemblea, da adottarsi nel rispetto del principio statutario di autonomia dell'Assemblea medesima e secondo le norme del regolamento interno.

Tale principio pertanto non può che presiedere alle ulteriori riduzioni dei trasferimenti che andranno individuate dagli organi di autogoverno dell'ARS ed in particolare dal Presidente e dal Consiglio di presidenza.



Il complessivo quadro degli interventi adottati nel corso di questi anni ha consentito una costante e progressiva decurtazione della dotazione ordinaria che è stata complessivamente ridotta, rispetto al 2013, di oltre il 15 per cento.

Nell'ambito delle misure di contenimento a decorrere già dal 2021 e con specifico riferimento alla progressiva riduzione dei trasferimenti all'Assemblea Regionale Siciliana, si evidenzia che lo stanziamento previsto a carico del bilancio regionale è stato ridotto a 136 milioni di euro, tenuto conto dell'obiettivo di riduzione complessiva che l'Amministrazione regionale è tenuta a perseguire in attuazione dell'Accordo Stato - Regione Siciliana del 14 gennaio 2021.

Ciò, fatta salva la possibilità di individuazione da parte organi di autogoverno dell'ARS innanzi cennati, di una ulteriore riduzione del trasferimento a valere sui fondi regionali nel capitolo 109301, titolato 'Spese per l'Assemblea Regionale (Spese obbligatorie)'.

A tale riguardo, occorre rilevare che la dotazione finanziaria relativa al predetto capitolo mostra negli anni un andamento tendenziale di contenimento dei costi, come dimostrato attraverso la rilevazione dei dati nel sistema informativo contabile, di seguito indicati

2010	162.200.00
2011	162.200.00
2012	162.200.00
2013	152.200.00
2014	149.000 00
2015	146.000.00
2016	143.000.00
2017	143.000.00
2018	139.000.00
2019	137.500.00
2020	137.500.00



5. d) Il recepimento della normativa statale e delle correlate direttive in materia di applicazione del lavoro agile al personale regionale e degli enti strumentali; il contenimento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, nei limiti di quanto previsto per le amministrazioni pubbliche dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché una più efficace utilizzazione di tali risorse finalizzata al miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi erogati alla collettività.

Diversi punti dell'Accordo tra lo Stato e la Regione riguardano l'organizzazione della struttura amministrativa regionale, con particolare riferimento all'efficientamento della struttura e al contenimento complessivo della spesa relativa, a partire da quella del personale in servizio e in quiescenza.

Si premette che già nell'ultimo decennio sono stati attuati diversi interventi finalizzati alla riduzione della dotazione organica del personale regionale, attraverso il prolungato blocco delle assunzioni e, contestualmente, il blocco della contrattazione collettiva, ben più prolungato rispetto a quello che ha interessato gli altri comparti del pubblico impiego.

Più specificatamente specifico, l'accordo prevede alla lettera d, tre diversi interventi:

d.1: recepimento della normativa statale e delle correlate direttive in materia di applicazione del lavoro agile al personale regionale e degli enti strumentali;

d.2: contenimento dell'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, nei limiti di quanto previsto per le Amministrazioni pubbliche di cui dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

d. 3: una più efficace utilizzazione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, finalizzata al miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi erogati alla collettività.

Partitamente si evidenzia quanto segue:

d.1 Ai sensi dell'articolo 263 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, le amministrazioni pubbliche, entro il 31 gennaio di ciascun anno (a partire dal 2021), redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del Piano della performance. Il piano individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte da remoto, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei dipendenti.

La misura, se attuata in forme e modalità tali da assicurare lo svolgimento efficace delle attività di competenza di ciascun ramo dell'Amministrazione regionale, può consentire di ottenere economie significative in termini di spese per locali, energia, e simili.

In considerazione del perdurare dell'emergenza da Covid 19, sarà avviata nell'anno 2021 la redazione del piano, con attuazione del lavoro agile con le modalità ordinarie a decorrere dal 2022, fermo restando per l'anno in corso il ricorso al lavoro agile nelle modalità semplificate previste dalla normativa di emergenza e, al cessare della stessa, nella misura massima del 30%.

Assumendo a riferimento l'anno 2020, si prevede una riduzione della spesa per buoni pasto, in costanza delle vigenti disposizioni che ne escludono l'erogazione nel caso di lavoro agile, di circa 300.000,00 euro annui per l'anno 2021. Prudenzialmente, si propone di mantenere tale stima anche per gli anni successivi, rinviando la più puntuale quantificazione alla redazione del POLA.

d.2 L'ammontare del fondo del salario accessorio è già contenuto nei limiti della normativa nazionale di riferimento; per la dirigenza, si dispone anche della simulazione del fondo a seguito dell'applicazione della ipotesi di rinnovo 2016/2018, già sottoscritta previo parere della Giunta e recentemente inviata da parte dell'ARAN alla Corte dei Conti per la prescritta certificazione.

Con riferimento specifico al salario accessorio del personale del Dipartimento Agricoltura è intendimento far gravare i costi di tutte le attività espletate legate al PSR (straordinari, primalità ecc., sui fondi previsti dal Programma nella Misura 20.

Ciò, con l'ausilio del Dipartimento della Funzione Pubblica, che gestisce in via generale il trattamento economico attraverso il programma GEPERUNI, ove affluiscono tutti gli emolumenti e i contributi previdenziali dovuti al personale.

Analogamente, per quanto riguarda le attività del servizio fitosanitario che opera su fondi trasferiti dallo Stato. Il risparmio complessivo si può stimare intorno ai 400 mila euro annui.

d.3 Si tratta di interventi qualitativi, che incidono sull'efficacia dell'azione amministrativa e non in modo diretto sul contenimento della spesa per il personale. Si rende a tal fine necessario migliorare ulteriormente la qualità dei documenti che concorrono a formare il ciclo della performance e una maggiore attenzione ai termini prescritti dalle disposizioni in materia.

L'attuale contesto storico-economico, infatti, impone alla Regione di ripensare i propri modelli organizzativi in modo sostanziale e innovativo, in un'ottica di concreta semplificazione della macchina amministrativa, investendo al contempo sul capitale umano esistente, valorizzando il merito e garantendo la funzionalità dei servizi, compromessi nei prossimi anni dalle incessanti fuoriuscite di personale e dall'impossibilità di un turn over anche minimo, considerate le misure di contenimento in materia di personale previste dalla normativa vigente e rese ancora più stringenti dai vincoli discendenti dall'Accordo con lo Stato per il ripianamento decennale del disavanzo.

L'adeguamento dell'ordinamento professionale è reso inoltre necessario dall'acquisizione negli ultimi anni di nuove e sempre più impegnative competenze, in genere riservate allo Stato, in forza dell'autonomia speciale riconosciuta alla Regione Siciliana.

E' stata prevista nel D.D.L. di stabilità regionale 2021/2023 all'esame del Parlamento Regionale una norma con la quale al fine di accrescere i livelli di efficienza dell'amministrazione regionale e dei modelli gestionali, organizzativi e ordinamentali, finalizzati anche all'introduzione di soluzioni tecnologiche e digitali per lo sviluppo dei processi interni, viene finalizzata una quota delle risorse che, nei limiti dei parametri nazionali, saranno destinate ai rinnovi contrattuali per il triennio 2019/2021, all'aggiornamento e adeguamento dell'ordinamento professionale del personale del comparto della Regione Siciliana.



5. e) La riorganizzazione e lo snellimento della struttura amministrativa della Regione, al fine di ottenere una riduzione significativa degli uffici di livello dirigenziale e, in misura proporzionale, delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e del comparto, nonché dei contingenti di personale assegnati ad attività strumentali; il rafforzamento della gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni; il riordino degli uffici e organismi al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni; il contenimento della spesa del personale in servizio, al netto delle spese per i rinnovi contrattuali nei limiti minimi di quelli previsti per il medesimo periodo a livello nazionale e del personale in quiescenza.

Ai fini del computo dei risparmi di spesa derivanti dalle cessazioni dal servizio del personale destinabili alle nuove assunzioni, sono esclusi, a decorrere dal 2021 e fino al 2029, i risparmi per cessazioni del personale al quale si applica il c.d. contratto 1 cessato dal servizio nel medesimo periodo. Dalle risorse assunzionali relative al personale dirigenziale è altresì detratto, per il triennio 2021/2023, l'importo dei trasferimenti al Fondo di quiescenza per il pagamento dell'indennità di buonuscita del personale dirigenziale cessato nel medesimo periodo, con conseguente sospensione del reclutamento di profili dirigenziali per il medesimo triennio.

Numerosi interventi sull'organizzazione della struttura amministrativa e sul personale sono previsti dalla lettera e del punto 2 dell'Accordo.

Per quanto riguarda l'organizzazione amministrativa, si rappresenta che è stato avviato il procedimento di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale n. 3/2016, che ha previsto l'accorpamento, in conseguenza del collocamento in quiescenza del personale di cui all'articolo 52 della legge regionale 9/2015, delle strutture dirigenziali.

La direttiva presidenziale emanata nel mese di ottobre 2020 ha disposto una riduzione delle strutture individuate dal D.P.Reg. n. 12/2019 (1227 in totale) non inferiore al 30 per cento. Sarà rivista anche l'organizzazione dei tre Uffici speciali equiparati a dipartimenti, e rivalutati complessivamente gli ulteriori uffici dirigenziali non inclusi nel regolamento di organizzazione.

Per ciò che attiene alla dotazione organica dell'Amministrazione regionale, essa ha già formato oggetto di diversi interventi normativi di contenimento della spesa: si fa riferimento alle disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell'articolo 49 della legge regionale n. 9/2015 che, determinata la dotazione organica alla data di entrata in vigore della legge stessa sia per la dirigenza che per le singole categorie del comparto non dirigenziale, ne prevedono la riduzione attraverso tagli lineari, in corrispondenza con la previsione, contenuta nell'articolo 52 della stessa legge, del collocamento in quiescenza a domanda del personale in possesso, alla data del 31 dicembre 2020, dei requisiti per il pensionamento anticipato.

In particolare, per la dirigenza è prevista, fino a tutto il 2020, la riduzione della dotazione organica in numero pari ai dirigenti cessati a qualsiasi titolo dal servizio. Per ciascuna delle categorie del comparto è prevista, fino al 2021, la riduzione in misura pari (per il triennio 2019/2021) al 50% del personale cancellato nell'anno precedente in applicazione delle disposizioni concernenti il pensionamento anticipato. Per effetto di tali disposizioni, la dotazione organica ha già subito, nel quinquennio precedente, significative riduzioni.



In particolare, per il comparto non dirigenziale, la dotazione organica si è ridotta di circa mille unità, distribuite sulle categorie D e C (mentre è stata marginale la riduzione per le categorie B e A).

Comparto non dirigenziale - dotazioni organiche 2015/2020					
ANNO	Totale	Funzionari D	Istruttori C	Collaboratori B	Operatori A
2015	13.551	4.621	3.847	2.256	2.827
2016	13.336	4.503	3.758	2.248	2.827
2017	13.110	4.357	3.684	2.242	2.827
2018	12.970	4.271	3.632	2.240	2.827
2019	12.748	4.139	3.545	2.237	2.827
2020	12.577	4.036	3.479	2.235	2.827
Saldo dal 2015 al 2020	-974	-585	-368	-21	0

Particolarmente significativa la riduzione della dotazione organica della dirigenza, pari a 623 unità nel quinquennio 2016/2020.

Dirigenza - dotazioni organiche 2015/2020	
ANNO	Numero complessivo dirigenti
Dotazione organica 2015	1736
Dotazione organica 2016	1559
Dotazione organica 2017	1411
Dotazione organica 2018	1.327
Dotazione organica 2019	1.210
Dotazione organica 2020	1.113

E' in fase di elaborazione, in applicazione delle disposizioni sopra richiamate, la dotazione organica per l'anno 2021, che si attesterà a circa 900 dirigenti e a poco più di 12.300 unità per il personale del comparto non dirigenziale.

In prosecuzione con tale programmazione, è stata prevista nel D.D.L. di stabilità regionale 2021/2023 una norma che, tenendo conto anche delle limitazioni delle facoltà assunzionali previste dall'Accordo per il ripiano decennale del disavanzo, dispone una ulteriore riduzione delle dotazioni organiche, che dovrà tuttavia essere accompagnata da una decisa accelerazione dei processi di informatizzazione e digitalizzazione dei processi, dalla riorganizzazione degli uffici centrali e periferici della Regione, dall'attivazione di percorsi di formazione e qualificazione mirata.



In particolare, la disposizione proposta prevede, nel triennio 2022/2024, la riduzione del 100 per cento dei soggetti comunque cessati dal servizio nell'anno precedente per le categorie A e B (stimati in 50 unità complessivamente), del 60 per cento per la categoria C (circa 150 unità) e del 40 per cento per la categoria D (circa 130 unità), con conseguente riduzione strutturale della dotazione organica, al termine del triennio di circa ulteriori 330 unità.

Per la dirigenza, la riduzione della dotazione organica è commisurata al 70 per cento dei soggetti comunque cessati dal servizio nell'anno precedente; ciò comporterà una ulteriore riduzione di circa 100 unità nel triennio, con attestazione della dotazione organica a circa 800 unità, con un rapporto dirigenza/comparto pressoché in linea, tenuto conto delle molteplici funzioni della Regione, con quello delle altre Amministrazioni pubbliche.

Nelle norme viene previsto che l'amministrazione e gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10/2000 adeguino entro sessanta giorni Piani Triennali Fabbisogno Personale 2020/2022, adottati in virtù delle vigenti disposizioni, alle nuove previsioni normative.

Si intende, pertanto, uniformare le disposizioni in materia di risorse assunzionali, estendendole anche agli enti pubblici economici regionali.

Infine, la manovra consente di utilizzare, ove disponibili, le risorse assunzionali relative ai profili dirigenziali per i fabbisogni di personale del comparto non dirigenziale, nel rispetto della programmazione finanziaria e dei fabbisogni. Non comporta maggiori oneri o minori risparmi, ma rende più flessibile l'utilizzo delle risorse assunzionali disponibili, in linea del resto con i principi contenuti delle "Linee di indirizzo" adottate con decreto del Ministro per la semplificazione dell'8 maggio 2018.

Nella sottostante tabella è descritto il risparmio che sarà conseguito nel triennio 2021/2023 (rispetto alla spesa per stipendi e oneri sostenuta nel 2018) per effetto delle cancellazioni dal ruolo non rimpiazzate da assunzioni, tenendo conto del maggior importo per la spesa per pensioni (calcolata con riferimento alle cancellazioni dal ruolo del personale del contratto 1 e considerando immutata la platea dei destinatari di pensione). Ai fini del calcolo delle retribuzioni per la dirigenza si è tenuto conto della ormai imminente applicazione del CCRL per il triennio 2016/2018. La tabella evidenzia come già il significativo blocco del turn over, e la stabile riduzione della dotazione organica, concorrano in misura rilevante al "contenimento della spesa del personale in servizio, al netto delle spese per i rinnovi contrattuali nei limiti minimi di quelli previsti per il medesimo periodo a livello nazionale" prevista dalla stessa lettera e dell'Accordo.

Stima risparmi di spesa per stipendi e relativi oneri riflessi al netto risorse assunzionali (rispetto al consuntivo 2018) Triennio 2021 -2023

	2021	2022	2023
Risparmi di spesa per stipendi ed oneri riflessi per effetto dei pensionamenti (tenendo conto della maggiore spesa per pensioni e del nuovo calcolo delle risorse assunzionali e del CCRL dirigenza in atto soggetto a controllo)	62.108.439,00	62.108.439,00	62.108.439,00
		2.511.534,00	2.511.534,00
			4.935.505,00
totale	62.108.439,00	64.619.973,00	69.555.478,00



e) - Spesa pensionistica

In esecuzione dell'Accordo tra Stato e Regione Siciliana ed al fine di concorrere al contenimento della spesa pubblica si interviene con legge di stabilità regionale per ottenere una riduzione di quella pensionistica. Più specificatamente, con le misure appresso illustrate, infatti, viene istituito per il periodo di tre anni un contributo di solidarietà, gravante sulle pensioni di importo più elevato (almeno superiore a tre volte il minimo Inps, pari nel 2021 ad Euro 515,58), del personale di cui agli art. 2 e 3 dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, per il quale trova ancora applicazione un regime di calcolo del trattamento pensionistico più favorevole rispetto al personale del c.d. *'contratto 2'*, di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 12 marzo 1986, n. 10; per quest'ultimo, il percorso di completa armonizzazione con la disciplina della quiescenza del personale civile dello Stato è già integrale e completo.

In tal modo, nelle more di un intervento normativo di più ampio respiro volto ad eliminare ogni residua differenza nel calcolo del rateo di pensione del personale regionale dei due comparti (contratto 1 e contratto 2), viene attenuato il differenziale di trattamento più favorevole ancora in vigore per il primo di essi, alla stregua di una tendenziale omologazione dei regimi e dell'eliminazione di ogni residua disparità all'interno dell'organico della Regione.

Questa misura legislativa, volta al contenimento della spesa pensionistica, appare coerente sia con analoga normativa statale in materia, sia con la vasta giurisprudenza costituzionale degli ultimi anni.

Infatti la Corte Costituzionale, da ultimo con la sentenza 9 novembre 2020 nr. 234, ha ribadito la legittimità (con particolare riferimento al *"raffreddamento"* della perequazione ed il contributo di solidarietà) delle misure di contenimento della spesa previdenziale disposte dalla legge di bilancio 2019 a carico delle pensioni di elevato importo (articolo 1, commi 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267 e 268, della legge 30 dicembre 2018, n. 145), promossi dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza del 17 ottobre 2019; dal Tribunale ordinario di Milano, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 20 gennaio 2020; dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, con ordinanza del 22 ottobre 2019; dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna, con ordinanza dell'11 febbraio 2020 e dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, con due ordinanze del 9 aprile 2020. I sei giudizi sono stati riuniti e decisi con un'unica sentenza, vista la coincidenza delle questioni trattate, ovvero la limitazione della rivalutazione automatica per il triennio 2019-2021 delle pensioni superiori a determinati importi e la decurtazione percentuale per cinque anni delle pensioni superiori a 100.000 euro lordi annui.

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni a proposito del *"raffreddamento"* triennale della rivalutazione automatica, accogliendole limitatamente alla durata quinquennale del contributo di solidarietà (ridotto a tre anni, pari all'orizzonte programmatico della legge di bilancio). Rileva, al riguardo, la natura endo-previdenziale e non tributaria, del prelievo, indotta dalle esigenze di riequilibrio e sostenibilità del sistema previdenziale.

In tale valutazione, assume rilievo anche la funzione di riequilibrio dei trattamenti pensionistici, alla quale era ispirata la normativa censurata, e che viene altresì assicurata con il comma in esame, che riduce il delta fra pensioni delle medesime categorie di personale, appartenenti ai bacini di contratto 1 e contratto 2, e quindi di diverso importo. Nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riguardo alla normativa citata, la Corte ne ha valorizzato la finalità generale. Per porre rimedio a disparità di trattamento prive di una giustificazione plausibile, il legislatore in quella circostanza ha ancorato a un parametro non inadeguato il contemperamento non irragionevole tra i diversi interessi di risalto costituzionale, in un ambito contraddistinto dall'esiguità delle risorse disponibili.

Analoghi principi la Corte Costituzionale ha ribadito con la sentenza nr. 263/2020, con la quale ha sancito la legittimità della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 recante «Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni **programmatiche** e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie», e dell'articolo 1, comma 3, della legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2016, n. 28 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2017. Disposizioni finanziarie), promosso dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana, nel procedimento instaurato contro il Fondo Pensioni Sicilia, con ordinanza del 23 ottobre 2018, iscritta al n. 30 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2019.

Con tali disposizioni veniva parimenti istituito, in ambito regionale, un contributo di solidarietà, articolato mediante l'istituzione di un massimale per i trattamenti pensionistici erogati dalla Regione ai propri dipendenti. La Corte, in tale sede, ha osservato che la garanzia dell'articolo 38 della Costituzione è connessa all'articolo della 36 Costituzione e, dunque, alla proporzionalità, alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, *«ma non in modo indefettibile e strettamente proporzionale»* (sentenza n. 173 del 2016, punto 11.1. del Considerato in diritto e, da ultimo, sentenza n. 234 del 2020, punto 15.2. del Considerato in diritto).

Spetta infatti all'apprezzamento discrezionale del legislatore apportare correttivi che, giustificati da *«esigenze meritevoli di considerazione»*, non intacchino i criteri di proporzionalità e adeguatezza *«con riferimento alla disciplina complessiva del trattamento pensionistico»* (sentenza n. 208 del 2014, punto 4.2. del Considerato in diritto).

La disciplina sindacata dalla Corte si raccorda al particolare e dualistico sistema previdenziale ancora previsto ed operante per i dipendenti della Regione Siciliana. Come si desume dall'ordinanza di rimessione, suffragata dagli elementi forniti dal Fondo Pensioni della Regione, l'articolo 13, comma 2, della legge della Regione Siciliana 11 giugno 2014, n. 13 *«ha, fin qui, trovato concreta applicazione esclusivamente nei confronti di una particolare categoria di pensionati regionali che fruiscono, nel loro trattamento di quiescenza, dell'applicazione delle norme della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni»* (nota n. 7835 del 2 marzo 2016). Alle disposizioni censurate, dunque, risultavano assoggettati in larga parte alcuni dirigenti che hanno ricoperto incarichi di vertice nell'amministrazione regionale e ricadono nell'ambito applicativo della gestione *«contratto 1»*.

Le misure di risparmio, introdotte con la legge della Regione Siciliana 11 giugno 2014, n. 13 traggono origine da notevoli criticità del sistema previdenziale siciliano e incidono in misura preponderante sulla gestione di *«contratto 1»*, alimentata con le risorse della Regione.

Le condizioni strutturali di disequilibrio in tale gestione sono state segnalate dalla Corte dei Conti, Sezioni Riunite per la Regione Siciliana in sede di controllo, sin dal 2014 e sono state ribadite anche nelle relazioni sugli esercizi 2017 e 2018 riferite al predetto Fondo, che hanno posto in risalto la particolare gravosità per il bilancio regionale degli oneri inerenti alla gestione citata.



L'intervento del legislatore regionale, allora come adesso, mira perciò a garantire la sostenibilità del sistema previdenziale regionale, *«anch'esso espressione dell'articolo 38 della Costituzione, quale norma ispirata dal presupposto per cui detta sostenibilità (ossia l'equilibrio tra spesa previdenziale ed entrate a copertura della stessa) venga assicurata anzitutto all'interno dello stesso sistema»* (sentenza n. 235 del 2020, punto 4.7. del Considerato in diritto).

Il sistema previdenziale applicabile ai dipendenti della Regione Siciliana, pur se in via di tendenziale e ancora incompiuta assimilazione al regime statale, è contraddistinto da rilevanti particolarità, tali da non renderlo comparabile all'eterogeneo apparato di tutela previsto per gli altri pensionati del settore pubblico o privato.

L'esigenza di preservare la sostenibilità del sistema previdenziale regionale, in un'ottica di più ampia razionalizzazione della spesa, e le finalità di complessivo riequilibrio, sottese alle limitazioni in esame, risultano escludere l'irragionevolezza di un tale intervento. L'imposizione di aliquote di modesta riduzione ai trattamenti pensionistici di contratto 1, pur protrahendosi per un tempo apprezzabile, presenta comunque una durata definita e non è stata prevista sine die. Nell'ambito dei rapporti di durata, come è appunto quello di pensione, secondo la Corte non sorge un affidamento meritevole di tutela nell'immutabilità della relativa disciplina (sentenza n. 127 del 2015, punto 8.1. del Considerato in diritto). Ben può, infatti, il legislatore introdurre modificazioni in senso sfavorevole, anche con riguardo a diritti soggettivi perfetti, a condizione che l'intervento attuato *«trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non trasmodi in un regolamento irrazionale lesivo del legittimo affidamento dei cittadini»* (sentenza n. 234 del 2020, punto 17.3.1. del Considerato in diritto). Questo intervento, temporaneo, è dunque legato alla salvaguardia dell'equilibrio del sistema previdenziale regionale, ma non implica neppure una riduzione sproporzionata e definitiva del trattamento pensionistico.



I risparmi stimati a carico del bilancio regionale vengono sinteticamente esposti nella seguente tabella

	Fascia importo pensione media mensile	Percentuale di riduzione	Contributo di solidarietà mensile	Contributo di solidarietà annuo a carico del pensionato	Numero pensionati (stima)	T O T A L E
Oltre 3 fino a 4 volte	€ 1.804,00	0,260	€ 4,690	€ 60,97	3.280	€ 199.981,60
Oltre 4 fino a 5 volte	€ 2.320,00	0,300	€ 7,734	€ 100,54	5200	€ 522.808,00
Oltre 5 fino a 6 volte	€ 2.836,00	0,350	€ 9,926	€ 129,04	2784	€ 359.247,36
Oltre 6 fino a 8 volte	€ 3.595,00	0,600	€ 21,570	€ 280,41	4.260	€ 1.194.546,60
Oltre 8 fino a 9 volte	€ 4.368,50	0,90	€ 39.316	€ 511,11	750	€ 383.332,50
Oltre 9 volte fino a 10	€ 4.898,00	1,20	€ 58,776	€ 764,09	300	€ 229.227,00
Oltre 10 volte	€ 6.578,00	1,50	€ 98,67	€ 1.282,71	825	€ 1.058.235,75
TOTALE RISPARMIO ANNUALE						€ 3.947.378,81

Per le già illustrate esigenze di perequazione del sistema pensionistico regionale, i tagli non trovano applicazione per le pensioni in erogazione o da erogare al personale di contratto 2, cui si applicano già le medesime modalità di calcolo del personale civile dello Stato, ne' per le pensioni calcolate col sistema contributivo (per esempio "opzione donna"), per le pensioni di inabilità o per quelle reversibilità di più basso importo.



Parimenti, per ragioni di equità, anche i trattamenti aggiuntivi di determinate categorie di personale proveniente da enti pubblici soppressi (Ente Acquedotti Siciliani ed enti turistici), per i quali vecchie norme regionali hanno previsto trattamenti integrativi per portare l'ammontare complessivo delle pensioni a quelle del personale di contratto 1 dell'amministrazione regionale, sono soggette alle medesime aliquote di riduzione.

Al tempo stesso, con la legge di stabilità 2021 si assicura che le risorse provenienti dall'applicazione delle aliquote di riduzione perequativa abbiano un utilizzo rigorosamente endo-previdenziale, così come richiesto dalla Corte Costituzionale in occasione dei giudizi di legittimità cui si è fatto cenno.

Inoltre, viene ripristinato il regime della tempistica di erogazione del trattamento di buonuscita del personale collocato in quiescenza anticipatamente per effetto della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, temporaneamente modificato da un improvvido intervento legislativo del 2018 (articolo 22 della legge regionale 8 maggio 2018, 8), eliminato nel corso dello stesso anno (articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 16).

Si tratta di un regime del tutto analogo a quello mutuato dal legislatore statale per l'erogazione del tfs a seguito di altra tipologia di pensionamento anticipato (il c.d. regime di quota 100).

In applicazione della norma generale (statale e regionale) in materia di funzioni onorifiche, si interviene sul trattamento economico spettante al Garante per l'erogazione del Fondo Pensioni Sicilia: figura di garanzia prevista dal regolamento d'organizzazione del Fondo. Specificatamente, si modifica l'importo del compenso pari ad euro 20 mila annui e si prevede un gettone di presenza pari ad euro 30 a seduta giornaliera ed il rimborso delle spese, nella considerazione l'organo d'amministrazione del Fondo è stato ritenuto onorifico a seguito di un apposito parere dell'Ufficio legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana e che, quindi, sarebbe risultato paradossale ed irragionevole che i componenti dell'organo di gestione dell'ente previdenziale regionale fossero privi di qualunque provvidenza economica, anche minima, mentre il Garante fruisse di un compenso della misura che si è detto.

Si perviene ad economia di spesa attraverso la riduzione delle spese di funzionamento dell'organo di controllo dell'ente previdenziale regionale, istituendo la figura del revisore unico, che potrà essere alternativamente un libero professionista o un dipendente regionale, purché l'uno e l'altro iscritti al registro dei revisori contabili tenuto dal MEF, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Va quindi eliminata una residua disparità di trattamento nel calcolo degli oneri di riscatto del personale di contratto 1, per il quale continuava a trovare applicazione il regime più favorevole dell'articolo 77 della legge Regione Sicilia 29 aprile 1985, n. 21, come peraltro rilevato anche dall'Ufficio Legislativo e Legale della Regione, secondo cui gli oneri di riscatto dei periodi universitari debbono corrispondere a modalità omogenee per tutti i dipendenti regionali.

5. f) La riforma dei consorzi di bonifica e degli altri enti del GAP e la riforma dei forestali

Si premette che il costo complessivo annualmente posto a carico del bilancio della Regione siciliana, al netto di marginali oneri afferenti all'acquisto di attrezzature ordinarie da lavoro (carburante ed altri oneri correlati ai mezzi di lavoro utilizzati, ferramenta di singolo modico valore etc.) si riferisce prevalentemente ad oneri relativi a garanzie occupazionali previste dalla legge speciale per i lavoratori forestali, impiegati nei contingenti di personale occorrente per lo svolgimento dell'attività gestionale del demanio forestale regionale delle riserve naturali condotta in amministrazione diretta.

La disciplina attualmente in vigore presso la Regione Siciliana costituita dalla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito delle misure riguardanti l'occupazione forestale, che costituisce *"norma speciale"* secondo quanto stabilito all'articolo 45 bis, suddividendo i lavoratori forestali in diversi contingenti, assicura agli stessi lavoratori una garanzia di fascia occupazionale per un certo numero di giornate lavorative annuali.

La legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, all'articolo 14 stabilisce altresì che *«Per favorire il processo di progressiva stabilizzazione del personale operaio impiegato dall'Amministrazione forestale non è consentito l'ulteriore avviamento di lavoratori non inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 45 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, come introdotto dall'articolo 43 della presente legge.»*.

Pertanto, sulla base di quanto sancito dalla suddetta norma, a decorrere dalla sua entrata in vigore, il comparto dei lavoratori forestali, definito come *"elenco speciale"*, ha subito e continua a subire una progressiva diminuzione non essendo più alimentato a seguito del collocamento in quiescenza dei lavoratori.

Fermo restando il rispetto delle garanzie occupazionali, è quindi possibile ottenere delle economie in relazione ai pensionamenti e/o ad altre eventuali misure di fuoriuscita anticipata e di accompagnamento alla quiescenza, che di anno in anno potranno essere poste in essere. Tale misura, tuttavia, per avere una significativa ricaduta in termini di risparmio di spesa, presuppone l'adozione di apposite previsioni normative che mantengano inalterato il blocco di nuovi ingressi di lavoratori nel bacino almeno per un quinquennio e che, al contempo, limitino la possibilità prevista dalla vigente normativa del cd. *"meccanismo di sostituzione dei posti resisi disponibili nel periodo successivo, puntando a migliorare la progettazione delle attività e la relativa organizzazione"*.

Si precisa che il capitolo del bilancio interessato dalla riduzione è il 156604.

Altra economia, seppur in forma indiretta, potrà concretizzarsi attraverso un diverso e maggiore impiego dei medesimi contingenti di lavoratori in altre attività che, compatibilmente alle mansioni possedute dal detto personale, potranno dagli stessi essere svolte, così come ad esempio in relazione a taluni interventi eseguibili in materia di protezione civile.

Al riguardo è in fase di definizione un apposito disegno di legge di iniziativa governativa che, nel rispetto delle suindicate previsioni, disciplini un'adeguata riforma del settore forestale e possa generare una concreta economia di spesa a favore dei futuri equilibri di bilancio.

E' inoltre previsto il ricorso al finanziamento a valere su fondi extraregionali per quota parte della spesa limitatamente a quelle attività compatibili con l'utilizzo di tali risorse. Per l'anno 2021 l'utilizzo di fondi extra regionali si stima pari a 132 milioni di euro e per l'anno 2022 pari a 110 milioni di euro, mentre nel 2020 è stato pari a 33 milioni di euro a valere del Fondo Sviluppo e Coesione.

b) Riforma dei Consorzi di bonifica

Con riferimento ai consorzi di bonifica, è già stato predisposto un apposito disegno di legge che in atto ha già superato l'esame della competente Commissione legislativa di merito dell'Assemblea Regionale Siciliana. e con il quale, in sintesi, si prevede una gestione unitaria delle attività degli attuali consorzi in capo ad un unico consorzio di bonifica, articolato in quattro distretti, i quali garantiscono il collegamento dell'azione consortile con le esigenze del territorio in applicazione dei principi di sussidiarietà e rappresentatività, di fatto garantendo una riorganizzazione tale da tradursi in razionalizzazione efficace ed efficiente delle risorse strumentali, umane e finanziarie, comportando altresì un miglioramento qualitativo della spesa.

Il predetto disegno di legge, con la promozione di nuovi accordi di programma con enti locali e con la programmazione di investimenti per nuove opere ed interventi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture impiegate dal consorzio, affronta efficacemente quello che ormai, negli ultimi decenni, ha colpito i consorzi di bonifica, i quali, chiamati alla difesa del suolo, valorizzazione del territorio, tutela delle acque e salvaguardia dell'ambiente, hanno visto ridurre sempre più le proprie competenze.

Con l'ampliamento delle competenze, la previsione di imponenti investimenti e con il sostegno alla manutenzione straordinaria, si garantisce all'istituto consortile di operare con efficienza e regolarità, garantendo non solo l'**ammodernamento** di infrastrutture ormai vetuste ma anche la manutenzione necessaria degli impianti elettromeccanici, della rete distributiva e della rete idraulica.

La riforma in questione, al fine di assicurare il graduale passaggio all'autosufficienza finanziaria del consorzio ha previsto, comunque, il finanziamento per nove anni, dalla data di entrata in vigore della legge, delle attività svolte dal consorzio attraverso la concessione di un contributo annuo decrescente per il funzionamento dello stesso e, nel contempo, ha mirato ad un risanamento economico-finanziario, quest'ultimo assolutamente necessario ed indispensabile nell'ottica di una radicale riorganizzazione gestionale e funzionale, definendo la chiusura liquidatoria a stralcio dei consorzi operanti, per i quali si prevede l'accorpamento.

La presente proposta di legge quadro è, pertanto, proiettata all'ammodernamento delle infrastrutture necessarie a garantire la realizzazione dei compiti istituzionali e dunque anche dei servizi resi agli utenti con ricaduta positiva in termini finanziari, nonché al rilancio del ruolo più moderno, dinamico e sinergico dell'istituto consortile, e tutto ciò anche per effetto della fondamentale attività di risanamento economico e finanziario ad opera del commissario liquidatore.

Le previsioni finanziarie del disegno di legge faranno registrare effetti di riduzione di spesa a partire dal decimo anno dall'entrata in vigore della legge, termine che coincide con la chiusura della liquidazione dei pregressi Consorzi e con la piena autosufficienza economico-finanziaria del nuovo Consorzio. Anche per tali attività è allo studio la possibilità di un ricorso all'utilizzo di fondi extraregionali limitatamente agli aspetti di natura infrastrutturale, ma allo stato non è ancora stimabile la misura del finanziamento non a carico dei fondi regionali.



5. g) La razionalizzazione degli spazi occupati dagli uffici pubblici, al fine di conseguire una riduzione di spesa per locazioni passive della Regione e degli enti e società ricompresi nel GAP, fermo restando che ai fini del punto 1 rilevano le riduzioni degli impegni di spesa corrente del consuntivo della Regione

Nell'ambito delle azioni di programmazione di lungo periodo finalizzate ad abbattere i costi per locazioni passive, occorre segnalare l'obiettivo strategico del Governo regionale consistente nella realizzazione del Centro Direzionale della Regione, con sede a Palermo.

Nel nuovo Centro Direzionale troveranno allocazione gli uffici degli assessorati regionali, dei dipartimenti regionali e degli uffici periferici, degli uffici speciali e dei dipartimenti alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, aventi sede istituzionale nella città di Palermo.

Vi si allocheranno, altresì, gli uffici delle società partecipate della Regione Siciliana attualmente in locazione in uffici con sede a Palermo sebbene, nelle more della realizzazione della predetta struttura, sia stata già attuata la cessazione delle locazioni di uffici in concomitanza con la scadenza dei contratti, trasferendone la sede in altri idonei immobili in uso all'amministrazione regionale.

Il Centro Direzionale costituirà il definitivo cambio di passo delle strutture amministrative della Regione Siciliana in quanto, pur se non di immediata realizzazione, costituirà a regime un sistema edilizio pubblico da fruire dai cittadini ogni giorno, nei giorni non solo lavorativi, capace di attrarre per la sua complessità e bellezza anche il turismo legato all'architettura contemporanea.

Esso, quale centro di attrazione e di condivisione, risponderà al più elevato standard di risparmio energetico, di bioarchitettura e sostenibilità ambientale, allo scopo di migliorare il microclima interno, rendendolo autosufficiente sotto il profilo energetico.

L'area prescelta per la costruzione del nuovo Centro Direzionale è quella attualmente occupata dall'edificio sede dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente. Il costo stimato per la realizzazione dell'opera è di € 424.400.000 di cui per lavori € 270.000.000.

Nel solco dei risparmi da perseguire nel settore delle locazioni passive, si inquadra anche la modifica legislativa volta all'accorpamento degli uffici degli UREGA, che da 9 strutture vengono ridotte a 5, generando un risparmio complessivo di € 476.000,00 l'anno, a decorrere già dall'esercizio finanziario 2021, relativamente alle spese degli organi di amministrazione e del personale.

Nelle more della realizzazione del Centro Direzionale, l'amministrazione regionale sta portando avanti un'azione correttiva della spesa ed ampliativa dell'entrata attraverso un intervento di natura normativa, dovendosi incidere su atti negoziali in essere. In tal senso è stata predisposta apposita norma nel D.D.L. di stabilità regionale 2021/2023 secondo la quale i canoni per le locazioni passive di cui è onerata l'Amministrazione regionale sono ridotti dal primo luglio 2021 e sino al trenta giugno 2024 del 5% annuo.



Tale norma è finalizzata a determinare contrazioni della spesa corrente, facendo, comunque salva la civilistica libertà di risoluzione dei rapporti in corso o diniego di stipula di rinnovi in corso al momento di entrata in vigore della norma. Si tiene a precisare che la norma trova applicazione per tutti i rami dell'amministrazione atteso che le funzioni gestorie in materia di patrimonio regionale si intestano, separatamente, a più di un ramo di amministrazione. A titolo esemplificativo si può indicare la spesa a valere sul capitolo 108521 - locazioni passive/rubrica dipartimento finanze - ferma restando la permanenza dei rapporti in essere; a tale decremento si dovrà aggiungere quello registrabile ad eguale titolo nelle altre rubriche del bilancio regionale.

Per raggiungere la riduzione degli impegni di spesa, dopo il primo triennio, la disposizione normativa prescrive una ricognizione del fabbisogno logistico a fronte delle diminuzioni di dotazione organica che può coincidere con due dati: il collocamento progressivo in quiescenza ed il mantenimento delle prestazioni lavorative in lavoro agile. La risultante di tali dati consentirà, come prevede il comma 3 della stessa norma, un'ulteriore contrazione della spesa sino alla concorrenza del 40% atteso a motivo della individuabilità sul mercato di soluzioni più adeguate al fine.

Tale norma si applica anche agli enti e società ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica riconducibile alla Regione Siciliana ai sensi del decreto legislativo. n. 118/2011.

La rimodulazione degli assetti organizzativi della Regione interessa anche il Dipartimento Agricoltura, che contempla la possibilità di soppressione di una serie di strutture dirigenziali sparse sul territorio, per le quali il Dipartimento Finanze paga i canoni di affitto, che una volta venuti meno determinerebbero consistenti risparmi.

L'ipotesi proposta prevede che le attuali strutture dirigenziali vengano sostituite da uffici semplici (non dirigenziali) a condizione che i Comuni stessi garantiscano l'uso in comodato gratuito di propri locali.

La previsione di risparmio sarebbe di circa 500 mila euro l'anno sui capitoli del servizio locazioni del Dipartimento Finanze, fatte salve le operazioni di start per i trasferimenti degli uffici, per i quali occorrerebbero € 200.000,00 da stanziare su un corrispondente capitolo dei servizi ausiliari del Dipartimento Agricoltura.

Altresì, di concerto con gli altri dipartimenti dell'Assessorato (Sviluppo Rurale e Pesca) va valutata l'ipotesi di *"concentrare uffici e personale"* attualmente dislocati su 4 sedi con evidenti disfunzioni operative. A tal proposito, è in corso la ricognizione su *"percentuale"* di utilizzazione dei suddetti immobili anche alla luce dei recenti pensionamenti e della modalità SMART WORKING destinata ad assumere un rilievo sempre maggiori nella pubblica amministrazione.



5. h) La valorizzazione delle entrate (ricognizione del patrimonio, canoni di concessione, locazioni ed altro) dei beni regionali e del GAP

Per dare congrua risposta alle attese valorizzazioni dei beni, è stata prevista nel D.D.L. di stabilità regionale 2021/2023 una norma secondo la quale i canoni per locazioni attive e per concessioni demaniali e patrimoniali non ad uso governativo, a decorrere dal primo gennaio 2022 sono incrementati del 20%, anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, da calcolarsi sul valore contrattualizzato e congruito.

E' fatta salva la possibilità per i locatari ed i concessionari di recedere dal contratto in essere, a seguito di preavviso dell'amministrazione, oltre che di non procedere alla stipula di rinnovi in corso.

Inoltre viene incentivato il percorso della valorizzazione del patrimonio in termini di alienazione di quanto non funzionale e produttivo per la pubblica amministrazione.

Anche tale norma estende la portata della sua applicazione agli enti e società ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica riconducibile alla Regione Siciliana ai sensi del decreto legislativo. n. 118/2011, allegato 4.

Inoltre, considerato che il sistema della finanza locale regionale, articolato in quella regionale e delle autonomie locali, e dei relativi enti e società partecipate, assume sempre più la connotazione di un sistema integrato nel quale le interrelazioni risultano preminenti, si rende necessaria una maggiore integrazione sul piano dello scambio di informazioni

A tal fine è stata prevista nel D.D.L. di stabilità regionale 2021/2023 una ulteriore disposizione, in linea con le rafforzate capacità di monitoraggio e controllo finanziario previste dell'accordo del 14 gennaio scorso con lo Stato, con la quale si intende rafforzare la collaborazione tra i diversi livelli di governo sul piano finanziario al fine di incrementarne l'efficienza a partire dal sistema della riscossione.

Le attività di collaborazione e rafforzamento delle sinergie sono affidate agli Assessorati per l'Economia ed alle Autonomie locali ed alla Funzione pubblica, in rapporto costante con le rispettive Commissioni parlamentari.

L'obiettivo è la determinazione annuale dell'entità del risparmio complessivo del sistema integrato Regione-Autonomie locali e quello specifico di ciascun ente, nonché eventuali termini e modalità che ne attestino le risultanze che la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'economia e dell'Assessore alle autonomie locali ed alla funzione pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità regionale di ciascun anno, dovrà recepire sulla base dei principi dell'ordinamento contabile di cui alle norme di attuazione dello Statuto, l'entità del risparmio complessivo del sistema integrato Regione-Autonomie locali e quello specifico di ciascun ente, nonché eventuali termini e modalità che ne attestino le risultanze.



5. i) La riduzione dei centri di costo attraverso delle misure in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e la riduzione della spesa mediante ribassi a seguito delle procedure di evidenza pubblica espletate dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori

Con legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, articolo 55, è stata istituita la Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi, unico soggetto aggregatore per la centralizzazione degli acquisti di beni e servizi della Regione Siciliana. La Centrale Unica di Committenza è stata inizialmente costituita come una struttura intermedia del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale.

Successivamente, dando soluzione alla criticità sollevata in diverse occasioni dagli Organismi di vigilanza del settore, con la deliberazione n. 456 del 13 dicembre 2019 la Giunta Regionale Siciliana ha elevato la Centrale Unica di Committenza a struttura autonoma, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10, quale Ufficio Speciale denominato "*Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi*".

Il perimetro funzionale della Centrale è disegnato dalla normativa nazionale, esplicandosi in concreto, quale nucleo di attività indefettibile, nell'espletamento delle procedure di gara afferenti alle categorie merceologiche ex D.P.C.M. 24/12/2015 e D.P.C.M. 11/07/2018, nonché, ai sensi della norma istitutiva regionale citata, nell'espletamento delle gare centralizzate per l'affidamento di beni e servizi ai Dipartimenti Regionali, enti e società partecipate dalla Regione.

Appare utile premettere che, per concezione di carattere generale, pressochè universale nell'ambito delle Centrali di committenza nazionali, il soggetto aggregatore realizza procedure di negoziazione, il cui impatto contabile e finanziario diventa visibile all'interno dei documenti contabili degli Enti che fruiscono dei contenuti della contrattazione conclusa.

Per effetto della normativa di riferimento, nel corso di questi anni la Centrale ha focalizzato il suo intervento quasi esclusivamente nell'ambito delle committenze sanitarie, rendendo possibili cospicui risparmi a vantaggio delle Aziende del SSR.

Esemplificativamente, nel corso dell'appena concluso anno 2020, nonostante il rallentamento della propria operatività dovuto alla difficile situazione epidemiologica e alla insufficienza di personale, la Centrale ha svolto un'intensa attività di espletamento delle procedure relative agli acquisti di beni e servizi rientranti nelle categorie di cui al DPCM 11 luglio 2018:

- Copertura delle categorie merceologiche. In particolare ha bandito n. 16 iniziative relative a n. 5 categorie merceologiche del proprio perimetro di azione di cui alla tabella 1 dell'allegato B del decreto 15 settembre 2020.
- Valore delle iniziative. La Centrale ha bandito n. 16 iniziative di importo superiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, per un totale a base d'asta di 2.906.001.300,50, realizzando risparmi di spesa per il sistema sanitario di oltre 127 milioni di euro, rispetto alle basi d'asta. Molto meno rilevante è il contributo alla razionalizzazione della spesa per l'Amministrazione regionale, poichè nel corso del medesimo anno si può segnalare l'espletamento di n. 2 gare su delega condotte dalla Centrale per conto di Dipartimenti regionali, nell'ambito dell'attività di committenza ausiliaria e articolo 3, comma 1, lett. i), decreto legislativo 50/2016, per un risparmio sulle basi d'asta di quasi 600 mila euro.



Detto quanto sopra, il rafforzamento dell'Ufficio Speciale "Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi" approvato con la delibera di Giunta Regionale n° 46 del 29 gennaio 2021, in ossequio all'Accordo tra Stato e Regione Siciliana per il ripiano decennale del disavanzo, consentirà una migliore e più ampia programmazione delle procedure di gara centralizzate dall'annualità 2022, con conseguenti ulteriori risparmi nell'ambito dell'attività di committenza regionale non sanitaria.

A ciò si aggiunge che, al fine di ottimizzare le attività della Centrale Unica di Committenza per il raggiungimento degli obiettivi del Piano di Rientro, è stata prevista nel D.D.L. di stabilità regionale 2021/2023 una norma con la quale si delimita la competenza della Centrale, con l'obiettivo di sgravare l'Ufficio da procedure di minore significatività sulla spesa. Inoltre, con ulteriori disposizioni normative si completa il percorso di potenziamento delle attività di gestione degli acquisti della Centrale, mediante l'inserimento di un quadro sanzionatorio, relativo tanto agli atti del procedimento avviato in difformità con quanto prescritto dalla legge, quanto ai dirigenti che li hanno posti in essere.

Viene modificata, inoltre, la decorrenza della pianificazione strategica degli acquisti, tenendo conto della difficile situazione epidemiologica tuttora in corso.

Infine, si riconosce al personale dell'Ufficio speciale un quadro di spettanze economiche parametrato a quello attribuito al personale del comparto in servizio presso gli UREGA, in considerazione della sostanziale omogeneità delle competenze svolte e con l'obiettivo di colmare la carenza di personale di cui attualmente soffre la struttura aggregatrice.

Nell'ottica della riduzione dei centri di costo, di cui al titolo del presente capitolo "5. i", si inquadra anche la modifica legislativa introdotta con legge di stabilità per l'anno 2021 degli uffici degli UREGA. Occorre rilevare al riguardo che essa, oltre a consentire risparmi nel settore delle locazioni passive, per effetto della riduzione da 9 a 5, come detto al precedente punto "5. g" genera una contrazione complessiva di costi pari ad € 476.000,00 l'anno a decorre già dall'esercizio finanziario 2021, relativamente alle spese degli organi di amministrazione e del personale.

5. j) Il recepimento dei principi in materia di dirigenza pubblica, già applicati in via ordinaria dalle comparabili amministrazioni pubbliche per funzioni espletate di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e s.m.i., al fine di semplificare ed efficientare le modalità di attribuzione degli incarichi, eliminare le distinzioni tra la prima e la seconda fascia dei dirigenti di ruolo, superare la terza fascia dirigenziale avente natura transitoria con l'inquadramento nell'istituenda unica fascia dirigenziale, agli esiti di una procedura selettiva per titoli ed esami, e di rendere rilevanti gli esiti della valutazione ai fini del percorso di carriera e della corresponsione del trattamento economico, con espresso divieto a regime di inquadramenti automatici o per mezzo di concorsi riservati per l'accesso alla dirigenza e come obiettivo prioritario la riduzione del numero complessivo delle posizioni dirigenziali di ogni livello

In merito alla dirigenza regionale è in corso di elaborazione un apposito disegno di legge finalizzato a ridisciplinare, a distanza di venti anni dalla emanazione della legge regionale 10 del 2000, l'ordinamento della dirigenza della **amministrazione** regionale siciliana, eliminando le criticità determinate dal mantenimento della cosiddetta terza fascia dirigenziale e allineando, al contempo, l'ordinamento della dirigenza a quella di tutti gli enti del comparto funzioni locali, attraverso la previsione di un'unica fascia dirigenziale.

In tutte le Regioni, incluse Regioni ad autonomia speciale come ad esempio la Sardegna, e negli Enti locali, la dirigenza è infatti ordinata in un'unica fascia; le retribuzioni si differenziano in ragione degli incarichi ricoperti.

Nella stessa direzione si era mosso il legislatore statale con l'articolo 11 della l. 124/2015, rimasto come è noto inattuato, ma non travolto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 25 novembre 2016, che lo ha dichiarato incostituzionale nella parte in cui prevedeva che i decreti legislativi attuativi fossero adottati previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Le funzioni dei dirigenti regionali sono stabilite dagli articoli 7 e 8 della richiamata legge regionale n. 10/2000 in funzione della tipologia di incarico ricoperto. La legge regionale 10/2000 distingue le "funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione" (art. 7) e "le funzioni degli altri dirigenti" (art.8). La qualifica dirigenziale è, dunque, unica fatti salvi i diversi compiti che il dirigente è chiamato a svolgere in funzione dell'incarico che riveste.

Questa disciplina è, peraltro, in linea con la giurisprudenza che nel tempo si è affermata, per la quale, nel lavoro pubblico, «la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa inserita nell'ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale del dipendente ...a svolgerle concretamente per effetto del conferimento, a termine, di un incarico dirigenziale» (Cass. n. 8674/2018).

Il CCRL attualmente vigente della dirigenza regionale differenzia il trattamento riconosciuto ai dirigenti di prima fascia da quello dei dirigenti di seconda e terza fascia. Per questi ultimi la struttura e gli importi della retribuzione non sono invece differenziati. Identiche previsioni contiene la preintesa per il rinnovo del contratto collettivo per il triennio 2016-2018, recentemente approvata dalla Giunta regionale. Pertanto, nessun onere discende dalla previsione di reinquadramento nella fascia unidirigenziale.



La predetta previsione trova giustificazione nella assenza, nella fattispecie in esame, di qualsivoglia variazione della categoria o qualifica di appartenenza (fascia funzionale superiore con accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate), ingresso in dotazioni organiche diverse da quella di appartenenza ovvero mutamento del trattamento retributivo.

A sostegno della necessità della riforma, si richiamano altresì le considerazioni espresse dalla Corte dei Conti, nella relazione sul rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2018. La Corte ha stigmatizzato la risalente e irrisolta problematica della terza fascia dirigenziale, istituita in fase di prima applicazione dall'art. 6 della L.R. n. 10/2000 e che avrebbe dovuto andare ad esaurimento con l'inquadramento in prima e seconda fascia del personale dirigenziale in servizio a seguito di procedura selettiva per titoli ed esami.

A distanza di quasi vent'anni questa anomalia ordinamentale permane, con l'effetto distorto di non rinvenire più personale dirigenziale in prima e solo sparse unità in seconda fascia (8 dirigenti) a seguito dei pensionamenti intervenuti, mentre la totalità delle unità dirigenziali risulta inquadrata in terza fascia in distonia con quanto avviene a livello statale e con una palese asimmetria, in molti casi, tra inquadramento giuridico e attribuzione di funzioni e responsabilità. Si legge ancora nella relazione sul rendiconto, a proposito dell'articolo 4, comma 3 della legge regionale 14/2019 che ha avviato il ripristino, sia pure parziale, delle facoltà assunzionali anche per la dirigenza come tale previsione normativa desti *"non poche perplessità..... ma soprattutto per ragioni di ordine giuridico-ordinamentale"*.

Ad avviso della Corte dei Conti *"appare infatti assai problematico, allo stato attuale, procedere all'assunzione di nuovo personale dirigenziale senza aver prima posto fine alla situazione di stallo determinata dal mancato superamento della terza fascia dirigenziale che, secondo le previsioni dell'art. 6 della L.R. n. 10 del 2000, doveva essere mantenuta solo in una fase di prima applicazione. Invece la cristallizzazione della terza fascia, a quasi vent'anni dalla sua transitoria previsione, continua a perpetrare una grave distonia rispetto all'ordito normativo della dirigenza pubblica degli altri comparti, cui invece occorrerebbe omogeneizzarsi, dando vita a incancrenite situazioni di palese distonia tra inquadramento e funzioni espletate"*.

Per ciò che riguarda la quantificazione della dotazione organica della dirigenza regionale, si richiama quanto descritto nel paragrafo 5. e) del Piano.

5. k) La riduzione dell'indebitamento complessivo, al fine di contenere gli oneri finanziari, compresi quelli derivanti dai contratti derivati

L'azione di contenimento della spesa può essere programmata su due fronti:

- b) rinegoziazione dei tassi di interesse passivi sulle posizioni debitorie nei confronti di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, i cui prestiti concessi alla Regione costituiscono insieme il 95% dell'indebitamento complessivo, fermo restando che sono state già poste in essere, in passato, operazioni di rinegoziazione;
- c) estinzione anticipata anche parziale a fronte di sconti significativi dei contratti derivati in essere tra la Regione Siciliana e 5 controparti bancarie, con le quali in atto sussistono contenziosi avanti il Tribunale Civile di Palermo e la High Court of Justice di Londra.

5.1 Per quanto concerne il **punto 1)**, sono state già attivate le interlocuzioni da parte dell'Assessorato regionale all'Economia con i riferimenti aziendali di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.. Tale istituzione bancaria si è dimostrata disponibile ad un approfondimento delle posizioni debitorie della Regione, con particolare riferimento anche all'esposizione nei confronti del MEF per l'eventuale acquisizione e rinegoziazione del prestito MEF e si è in attesa di conoscere le proposte di rinegoziazione che possano condurre ad un contenimento della spesa per interessi passivi.

Trattasi dunque di misura per la cui concreta realizzazione è indispensabile una fattiva collaborazione da parte delle istituzioni statali, peraltro prevista in seno all'Accordo e per conseguire la quale la Regione non può far altro che sollecitare l'effettivo adempimento, così come già operato.

5.2 Per quanto riguarda il **punto 2)**, ovvero l'ipotesi di estinzione anticipata dei contratti derivati, la Ragioneria Generale, pur in presenza di contenziosi con le banche controparti, ha nel recente passato già attivato le interlocuzioni i cui risultati, ad oggi, farebbero propendere per la dismissione volontaria tra i contraenti con i seguenti risultati: a fronte di un pagamento complessivo a saldo, da effettuare entro giugno 2021, di € 54.100.000,00 circa a valere sulle disponibilità del capitolo di spesa **214920**, si realizzerebbero potenziali economie di bilancio sul capitolo 214907 negli esercizi finanziari prossimi.

Inoltre, si renderebbero disponibili le residue risorse di € 20.500.542,78 già nell'anno 2021, che in atto costituiscono accantonamento sul risultato di amministrazione a fronte delle economie realizzate per tempo nel capitolo di entrata vincolato 2020 e che potrebbero essere utilizzate per spesa di investimenti.

Ulteriore disponibilità potrebbe essere, infine, realizzata a valere sul capitolo 214920 che, dopo avere fornito copertura finanziaria all'estinzione anticipata rileverebbe risorse residue da destinare a nuovi investimenti, in coerenza con le finalità dell'Accordo di incrementare la spesa in conto capitale.

Si deve, peraltro, rimarcare che l'operazione di estinzione anticipata sopra descritta eviterebbe l'insorgere di ulteriori costi legati alle prestazioni professionali degli avvocati patrocinanti presso la High Court of Justice di Londra per i contenziosi che, così facendo, si estinguerebbero.

Infine, l'operazione finanziaria permetterebbe la cancellazione di residui passivi di € 577.061,99 presenti al capitolo di spesa 214907, afferenti gli impegni assunti ma non liquidati relativi agli interessi negativi oggetto di contestazione presso il tribunale inglese.

Altra misura di contenimento concerne il settore dell'edilizia abitativa, in relazione alla possibilità di operare riduzioni riguardanti i capitoli 673340 e 742802, a seguito di estinzioni anticipate intervenute negli anni passati, per la concreta e fattiva definizione delle posizioni contributive (dare e/o avere) dei contratti in essere, relative a programmi costruttivi di edilizia agevolata, derivanti dalla liquidazione dei contributi pubblici sui finanziamenti di cui alla legge regionale n. 79/75 e legge regionale n. 6/2009 articolo 33 (Centro Storico).

Al riguardo, al fine di dare impulso alla riduzione delle spese correnti, è stata avviata in questi anni una ricognizione circa le somme da corrispondere alle banche, i mutui da estinguere e conseguenti riduzione degli impegni.

In particolare, alla luce delle comunicazioni pervenute da parte degli istituti Bancari convenzionati riguardanti le estinzioni anticipate di quote di mutuo a rata costante operate dai mutuatari, che hanno interessato le Cooperative edilizie inserite nel programma di finanziamento di cui alla L.R. n.79/75 e successive modifiche ed integrazioni, si è verificata una riduzione dell'ammontare dei contributi semestrali a carico della Regione erogati e/o da erogare alle Cooperative ai sensi della predetta legge e pertanto è stato ridefinito l'ammontare del contributo annuale da erogare.

Conseguentemente è in corso di disimpegno sul Cap. 742802 del bilancio della Regione Siciliana, per le annualità dal 2021 al 2029 la somma complessiva di € 42.827.821,52 distinta come di seguito ripartita relativa alla gestione di tutte le posizioni aperte ed in regolare ammortamento, con scadenza dei contributi in conto interessi erogati dalla Regione:

CAPITOLO	ANNO DI PROVENIENZA	VARIAZIONE	L. R. n. 79/75
742802	2021	2.575.470,34	
742802	2022	2.575.470,34	
742802	2023	6.529.847,33	
742802	2024	6.222.070,74	
742802	2025	5.697.579,78	
742802	2026	5.287.876,39	
742802	2027	4.791.460,66	
742802	2028	4.574.022,97	
742802	2029	4.574.022,97	
		TOTALE	42.827.821,52

Con riferimento, invece, all'art. 33 della L.R. 14/05/2009, n. 6, sono state previste agevolazioni economiche per interventi di recupero di immobili ubicati nei centri storici o in zone omogenee "A" o comunque classificati netto storico e in data 4 Ottobre 2010 è stata stipulata una convenzione tra l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e il Banco di Sicilia S.p.A. appartenente al Gruppo Bancario Unicredit ed il successivo Addendum del 27/02/2015 per la concessione ed erogazione dei contributi in conto interessi sui mutui agevolati.



Tenuto conto degli atti di erogazione e quietanza finale presentati dalla Banca UNICREDIT SPA, con le quote definitive da erogare sino alla scadenza dei singoli mutui in regolare ammortamento, è in corso di disimpegno sul Cap. 673340 del bilancio della Regione Siciliana per gli anni dal 2023 al 2029 la somma complessiva di € 44.007.859,09 distinta come di seguito ripartita

CAPITOLO	ANNO DI PROVENIENZA	VARIAZIONE	
673340	2023	5.915.994,33	
673340	2024	6.038.141,36	
673340	2025	6.164.947,65	
673340	2026	6.289.476,39	
673340	2027	6.414.249,12	
673340	2028	6.539.105,49	
673340	2029	6.645.944,75	
		TOTALE	44.007.859,09

Al fine di contenere le spese a carico del bilancio regionale è stata inserita apposita norma nella legge di stabilità in virtù della quale l'Assessore regionale per l'Economia di concerto con l'Assessore al ramo provvedono alla revisione dei contratti e delle convenzioni in essere al primo gennaio 2021.

Inoltre, al fine di contenere il costo dell'indebitamento, in altra disposizione normativa è previsto che l'Assessore per l'Economia, previa delibera della Giunta regionale e sentita la Commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, è autorizzato a definire operazioni di revisione, ristrutturazione e rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario in essere al 31 dicembre 2020, anche mediante rifinanziamento con altri istituti.





5.1) Le semplificazioni amministrative, la digitalizzazione e dematerializzazione degli atti, la riduzione della produzione e conservazione dei documenti cartacei entro il 2022

1. Programmazione Nazionale

L'Accordo tra Stato e Regione siciliana per il ripiano decennale del disavanzo si sostanzia nell'impegno da parte di quest'ultima ad adottare provvedimenti per la riduzione della spesa corrente anche attraverso interventi che riguardano: *"le semplificazioni amministrative, la digitalizzazione e dematerializzazione degli atti, la riduzione della produzione e conservazione dei documenti cartacei entro il 2022"* (punto 2 dell'Accordo, lettera I).

L'azione di rilancio del Paese delineata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è guidata da obiettivi di policy ed interventi connessi a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale.

Secondo l'ultima versione del PNRR la digitalizzazione e l'innovazione sono decisive per migliorare radicalmente la competitività dell'economia, la qualità del lavoro e la vita delle persone, e per rendere l'Italia protagonista della competizione tecnologica globale. Il digitale non è un settore a sé, ma è il principale fattore determinante di trasformazione della manifattura, dei servizi, del lavoro. La digitalizzazione e l'innovazione di processi, prodotti e servizi, caratterizzano ogni politica di riforma del Piano, dal fisco alla pubblica amministrazione. E coinvolgono il rafforzamento delle infrastrutture sociali e delle infrastrutture critiche, oltre alla ripresa delle attività culturali e turistiche.

Il PNRR si articola in 6 Missioni, che a loro volta raggruppano 16 Componenti funzionali a realizzare gli obiettivi economico-sociali definiti nella strategia del Governo e per ogni missione sono indicate le riforme necessarie a una più efficace realizzazione, collegate all'attuazione di una più Componenti.

La prima delle sei Missioni del PNRR ovvero la prima delle aree *"tematiche"* strutturali di intervento è proprio *"Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura"*. Questa missione si pone l'obiettivo - necessario quanto ambizioso - dell'innovazione del Paese in chiave digitale, grazie alla quale innescare un vero e proprio cambiamento strutturale.

Questo obiettivo è unitario per questo è racchiuso in una sola, composta missione e produce un impatto rilevante sugli investimenti privati e sull'attrattività del nostro Paese. Esso si declina in alcuni settori chiave di intervento e tra questi: la digitalizzazione e la modernizzazione della PA e la realizzazione della banda larga.

Il Piano sottolinea come gli obiettivi di innovazione e digitalizzazione riguardino in realtà, anche le altre missioni. La digitalizzazione è infatti una necessità pervasiva, come sottolineato dall'atto di indirizzo formulato dal Parlamento: riguarda la scuola nei suoi programmi didattici, nelle competenze di docenti e studenti, nelle sue funzioni amministrative, nei suoi edifici (vedi anche le missioni 2 e 4). Riguarda la sanità nelle sue infrastrutture ospedaliere, nei dispositivi medici, nelle competenze e nell'aggiornamento del personale, al fine di garantire il miglior livello di sanità pubblica a tutti i cittadini (vedi anche le missioni 5 e 6). Riguarda il continuo e necessario aggiornamento tecnologico nell'agricoltura, nei processi industriali e nel settore terziario (vedi anche le missioni 2 e 3). Riguarda le modalità di fruizione della cultura e del patrimonio artistico e archeologico, che costituiscono uno dei tratti distintivi del nostro Paese.

Riguarda, infine, la pubblica amministrazione, con importanti riflessi sulle dotazioni tecnologiche, sul capitale umano e infrastrutturale, sulla sua organizzazione e sulle modalità di funzionamento ed erogazione dei servizi ai cittadini.

Anche il Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022, licenziato dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, è uno strumento essenziale per promuovere la trasformazione digitale del Paese e, in particolare, quella della Pubblica Amministrazione italiana.

Gli obiettivi del Piano sono basati sulle indicazioni che emergono dalla nuova programmazione europea 2021-2027, sui principi dell'eGovernment Action Plan 2016-2020 e sulle azioni previste dalla eGovernment Declaration di Tallinn (2017-2021), i cui indicatori misurano il livello di digitalizzazione in tutta l'UE e rilevano l'effettiva presenza e l'uso dei servizi digitali da parte dei cittadini e imprese.

Pur nella continuità con quello precedente, il Piano Triennale 2020-2022 introduce un'importante innovazione con riferimento ai destinatari degli obiettivi individuati per ciascuna delle tematiche affrontate. Saranno infatti le singole amministrazioni a dover realizzare le azioni per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano.

Nell'arco del triennio sono state definite circa 200 azioni: a carico di AgID e Dipartimento per la trasformazione digitale, altre a carico di PA centrali e locali.

Il Piano si caratterizza inoltre per un forte accento sulla misurazione dei risultati. La cultura della misurazione e conseguentemente della qualità dei dati diventa uno dei motivi portanti di questo approccio.

I principi guida del Piano sono:

- *digital & mobile first* per i servizi, che devono essere accessibili in via esclusiva con sistemi di identità digitale definiti dalla normativa assicurando almeno l'accesso tramite SPID;
- *cloud first* (cloud come prima opzione): le pubbliche amministrazioni, in fase di definizione di un nuovo progetto e di sviluppo di nuovi servizi, adottano primariamente il paradigma cloud, tenendo conto della necessità di prevenire il rischio di lock-in;
- *servizi inclusivi e accessibili* che vengano incontro alle diverse esigenze delle persone e dei singoli territori e siano interoperabili by design in modo da poter funzionare in modalità integrata e senza interruzioni in tutto il mercato unico esponendo le opportune API;
- *sicurezza e privacy by design*: i servizi digitali devono essere progettati ed erogati in modo sicuro e garantire la protezione dei dati personali;
- *user-centric, data driven e agile*: le amministrazioni sviluppano i servizi digitali, prevedendo modalità agili di miglioramento continuo, partendo dall'esperienza dell'utente e basandosi sulla continua misurazione di prestazioni e utilizzo e rendono disponibili a livello transfrontaliero i servizi pubblici digitali rilevanti secondo il principio transfrontaliero by design;

- *once only*: le pubbliche amministrazioni devono evitare di chiedere ai cittadini e alle imprese informazioni già fornite;

- *dati pubblici un bene comune*: il patrimonio informativo della pubblica amministrazione è un bene fondamentale per lo sviluppo del Paese e deve essere valorizzato e reso disponibile ai cittadini e alle imprese, in forma aperta e interoperabile;

- *codice aperto*: le pubbliche amministrazioni devono prediligere l'utilizzo di software con codice apertoe, nel caso di software sviluppato per loro conto, deve essere reso disponibile il codice sorgente.

2. Interventi previsti dall'Agenda Digitale Siciliana realizzati ed in corso di attuazione

L'obiettivo strategico "*Attuare l'Agenda Digitale*", come chiaramente definito tanto nel documento di programmazione dei fondi strutturali regionali del P.O. FESR Sicilia 2014/2020 (Asse 2), quanto nell'Agenda Digitale Sicilia, approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 116/2018, è stato elaborato ed articolato avendo a riferimento e confronto le strategie nazionali ed europee, al fine di attivare un processo di *Governance Digitale* in grado di finalizzare gli interventi orientati al miglioramento continuo dell'offerta di servizi digitali della Pubblica Amministrazione al territorio.

Il principale strumento attraverso il quale attuare l'Agenda Digitale nella Regione Siciliana è costituito dal Piano Triennale della Transizione Digitale 2018-2020, previsto dall'art. 56 della legge regionale 27 aprile 1999 e s.m.i. e strutturato, anche come conseguenza dell'art. 14, comma 2 bis, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, "*Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)*", su un modello di evoluzione dei sistemi informativi basato sul principio del "*digital first*" ("*innanzitutto digitale*").

Tale documento intendeva rafforzare l'approccio all'innovazione digitale, definito nell'Agenda Digitale Siciliana e già intrapreso dalla Regione, orientato ad una *governance* chiara e definita e caratterizzato da un orientamento non più *on demand*, ma basato invece sull'accrescimento della capacità pianificatoria degli interventi al fine di garantire efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

Nel Piano, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 188 del 2 maggio 2019, e negli interventi che lo costituiscono, il macro-obiettivo "*Attuare l'Agenda Digitale*" viene scomposto, a partire dalla sua stessa definizione, in un gruppo di sotto-obiettivi di sviluppo che ne consentono una migliore focalizzazione e gestione e che corrispondono alle principali dimensioni di intervento legate sia allo sviluppo delle infrastrutture che dei servizi digitali.

L'infrastrutturazione fisica realizzata è oggi accessibile a più di 2,5 milioni di cittadini distribuiti in oltre 1,5 milioni di unità immobiliari abilitate, che beneficiano di reti di accesso a Internet di nuova generazione (NGA), per un totale di circa 200 Comuni serviti e con una copertura di reti mobili 4G superiore al 99%, a fronte di un investimento pubblico di circa 230 milioni di Euro di fondi del PO FESR e del PSR Sicilia 14-20 (cui possono essere aggiunti ulteriori 287 milioni di Euro di investimento privato).

Già il 1° Grande Progetto Regionale, concluso nel 2019, aveva consentito alla Sicilia, secondo il rapporto *“Digital Economy and Society Index Report 2019 Connectivity”* (DESI) di essere la regione italiana con la più ampia copertura a Banda Larga e Ultra Larga con velocità pari o superiore a 30 Mbps e nella fascia di eccellenza anche a livello europeo. La Regione era passata da una copertura di 60 Comuni a 140, raggiungendo oltre un milione di cittadini siciliani.

Attualmente sono in corso i lavori nell’ambito del 2° Grande Progetto, con un avanzamento finanziario di circa 80 milioni di Euro. Il nuovo progetto porta la fibra fino alle case dei siciliani e già registra 223 cantieri chiusi, lavori in corso in ulteriori 326 e 228.000 Unità Immobiliari connesse. La pianificazione prevede inoltre ulteriori 137 cantieri da concludere, lavori in corso in 227 nuovi cantieri ed il raggiungimento del traguardo di 240.000 Unità Immobiliari connesse in aree bianche e rurali. Entro il 2022, a completamento del progetto, i Comuni serviti saranno 315 per un totale di oltre 1,8 milioni di unità immobiliari.

La fondamentale importanza dell’intervento, insieme agli altri condotti dalle strutture regionali per il consolidamento dell’infrastruttura, è stata ampiamente confermata anche nell’attuale drammatica emergenza sanitaria, costituendo l’asset fondamentale per assicurare, su gran parte del territorio regionale, la possibilità di reggere all’esponenziale fabbisogno di trasmissione di dati che il *lockdown* ha generato.

Il Governo regionale, insieme alle altre regioni italiane e con il Mise, attraverso Infratel, ha condiviso un *“Piano Voucher”* che prevede incentivi alla domanda, da destinare a famiglie ed imprese, e che concede alle famiglie meno abbienti un contributo all’acquisto di servizi di connessione e di un dispositivo (Tablet, PC). L’intervento prevede di erogare in Sicilia risorse FSC per un ammontare pari a 229.173.306,00 Euro con una stima prevista di oltre 400 mila famiglie che saranno destinatarie del voucher. La prima trince è già in corso con 40 milioni di euro a favore delle famiglie con ISEE inferiore a 20.000 euro.

In coincidenza poi con l’emergenza Covid, nell’ambito del progetto sempre d’intesa con il Mise, ed ancora con il supporto di Infratel, è stata data priorità ad un piano di interventi per accelerare l’infrastrutturazione in fibra ottica delle scuole siciliane di ogni ordine e grado, al fine di dotarle di connettività a banda larga ed ultralarga e di servizi di connettività per 5 anni; l’intervento prevede la connessione di 3.455 plessi scolastici dell’Isola, per un impiego di circa 39 milioni di euro di risorse FSC.

In linea con le previsioni del Piano triennale della Transizione Digitale 2018-2020 l’Amministrazione ha cominciato, già dal 2018, a realizzare un’architettura *cloud*, che consentisse la scalabilità della potenza di calcolo non solo in termini di capacità fisica di ospitare dati, ma favorendo altresì la razionalizzazione delle spese per la connettività di tutta la PA siciliana. E’ stata avviata la progressiva migrazione in ambiente *cloud* dei sistemi informativi, finalizzata a razionalizzare le infrastrutture dedicate ai servizi digitali e a migliorare la loro sicurezza e resilienza, che ha consentito un’evoluzione e un adeguamento tecnologico dei sistemi coinvolti nei processi di erogazione dei servizi.



Con l'obiettivo di assicurare l'interoperabilità e permettere così la collaborazione e l'interazione telematica tra pubbliche **amministrazioni**, cittadini e imprese, favorendo l'attuazione del principio *once only* e recependo le indicazioni dell'*European Interoperability Framework*, l'**Amministrazione** ha intrapreso, fin dall'inizio del suo percorso di transizione al digitale, la realizzazione di piattaforme integrate di supporto alla collaborazione e alla condivisione documentale. Una di esse è presente nel progetto "*Interoperabilità fondi*" (completati i collaudi su 4 delle 5 interfacce previste, in avvio progettualità interfaccia SIC - Caronte FSE).

Il processo di digitalizzazione è finalizzato a promuovere la dematerializzazione di documenti e flussi informativi per ridurre i costi e aumentare le prestazioni dei servizi erogati, mediante utilizzo delle tecnologie ICT all'interno dei processi. La crescente necessità di semplificare e diminuire il livello di "*burocratizzazione*" dei processi e procedimenti amministrativi che permettono l'erogazione di servizi agli utenti (cittadini e attori del sistema produttivo regionale), rende sempre più necessario l'utilizzo di sistemi informativi che riescano a gestire, interamente e nativamente in modalità digitale, tutte le fasi del ciclo di vita dei procedimenti stessi.

In conclusione, la ricerca di soluzioni digitali da implementare nel prossimo immediato futuro, capaci di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione pubblica, è strettamente correlata al miglioramento della qualità dei servizi pubblici e anzi ne costituisce la premessa indispensabile per l'incremento del loro utilizzo da parte degli utenti, siano questi cittadini, imprese o altre amministrazioni pubbliche.

In questo processo di trasformazione digitale, l'Amministrazione regionale ha cambiato prospettiva nella costruzione dei suoi interventi, mettendo in primo piano l'esigenza che i servizi abbiano un chiaro valore per l'utente, si tratti di altra PA, impresa o cittadino. Questo obiettivo richiede un approccio multidisciplinare nell'adozione di metodologie e tecniche interoperabili e comporta anche un'adeguata semplificazione dei processi interni alle PA, una governance coordinata del processo di Transizione al Digitale, nonché il supporto di efficienti procedure digitali un utilizzo più consistente di soluzioni Software as a Service già esistenti;

Le semplificazioni amministrative e la digitalizzazione degli atti porteranno ad una graduale contrazione degli stanziamenti dei capitoli di bilancio di ciascun dipartimento regionale per le spese postali, per il trattamento di missione e dei rimborsi delle spese sostenute dai dipendenti, fatte salve le attività ispettive che richiedano espressamente lo svolgimento in presenza.

In tema di semplificazione, digitalizzazione e dematerializzazione degli atti, si segnala che l'articolo 17 Regione siciliana. della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 ha previsto il riconoscimento, ai soggetti beneficiari degli incentivi di cui dall'articolo 1 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 e

s. m.i (Resto al Sud), di un credito d'imposta in regime "de minimis", parametrato alle seguenti voci di imposte di spettanza della Regione versate per ciascuno dei primi tre periodi di imposta decorrenti da quello di presentazione dell'istanza:

- a) addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
- b) tassa automobilistica per gli automezzi di loro proprietà immatricolati in Sicilia strettamente necessari al ciclo di produzione di cui al programma di spesa ammesso al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 20 giugno 2017, n. 91 e successive modifiche ed integrazioni o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti;
- c) imposta di registro, ipotecaria e catastale e di bollo per l'acquisto di beni immobili ricadenti nel territorio regionale connessi allo svolgimento dell'attività.

Con il decreto assessoriale n. 1206 del 10 dicembre 2020 sono stati determinati le modalità e i termini di presentazione delle istanze di accesso al credito d'imposta.

La presentazione dell'istanza equivale a una richiesta di concessione del contributo. Entro i successivi sessanta giorni dal termine ultimo previsto per l'invio delle istanze di cui all'articolo 4, comma 1, e al successivo articolo 7 del D.P.Reg. 5 novembre 2020 n. 28, il Dipartimento delle Finanze e del Credito dell'Assessorato regionale dell'Economia, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziare per ciascun anno e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti, determina la **percentuale massima** del contributo spettante e pubblica sul sito internet **istituzionale** della Regione Siciliana "<http://pti.regione.sicilia.it>" il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo effettivamente spettante in "de minimis". Tale pubblicazione costituisce comunicazione ai beneficiari del riconoscimento del contributo.

Sempre in termini di semplificazione ed incremento delle entrate è stata prevista nel D.D.L. di stabilità regionale 2021/2023 una norma in virtù della quale, al fine di uniformare le procedure di accertamento nei confronti contribuenti che risultano non avere assolto al pagamento della tassa automobilistica e per evitare la diversificata attività di accertamento dell'Amministrazione anche alla luce della sentenza della corte costituzionale 152/2018 che ha valutato legittimo il procedimento della diretta iscrizione al ruolo delle somme dovute per tasse automobilistiche, estende al regime il regime il meccanismo della diretta iscrizione al ruolo della tassa automobilistica regionale limitato attualmente per il triennio 2017-19

Da ultimo, con riferimento alla lettera l) dell'accordo, si richiama quanto rappresentato in precedenza, ovvero la previsione di perseguire l'obiettivo prefissato della semplificazione attraverso la "totale digitalizzazione e dematerializzazione degli atti", al completamento delle attività già intraprese previste in merito alla convenzione con l'Agenzia del Demanio, che riguardano l'introduzione, l'implementazione e l'utilizzo dell'applicativo gestionale ADDRESS.

5. m) La riduzione dei compensi degli organi di amministrazione e controllo e della dirigenza, nonché delle spese per consulenze ed incarichi professionali degli enti e società ricompresi nel GAP, fermo restando che ai fini del punto 1 rilevano le riduzioni degli impegni di spesa corrente del consuntivo della Regione; la riduzione dei trasferimenti correnti agli enti pubblici e alle società

In ordine a tale obiettivo sono in programma una serie di misure di contenimento della spesa, nel settore dell'Agricoltura, ottimizzando l'impiego dei fondi europei che consentono di ridurre in via graduale le somme previste sul bilancio della Regione.

Ci si riferisce in particolare agli Enti Vigilati (Istituto Vite e Vino, Istituto Incremento Ippico, Istituto Zootecnico, Stazione di Granicoltura) e Consorzi di Ricerca di cui all'articolo 5 della L.R. 88/82 in favore dei quali annualmente sono rivolti i tre quarti degli stanziamenti del Dipartimento Agricoltura.

Infatti, la realizzazione del Sistema AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation System o Sistema della conoscenza e dell'innovazione in agricoltura) nell'ambito del piano di Sviluppo Rurale 2014-2022 e la relativa partecipazione alle misure (2.1, 16.1 e 16.2) e la contemporanea strategia per la Biodiversità in agricoltura consentirebbero di ridurre una parte dei contributi a carico del bilancio regionale. Inoltre alcuni enti hanno la possibilità di realizzare entrate tramite il sistema della certificazione agroalimentare (es. vino, prodotti QS, etc).

Limitatamente agli enti di piccole/medie dimensioni, si potrebbe prevedere la "riduzione dei revisori" da 3 a 1, al fine di contenerne i costi di funzionamento.

Inoltre, nella legge di stabilità regionale 2021 sono state inserite diverse norme finalizzate a dare attuazione a quanto disposto nella lett.m) dell'Accordo Stato Regione.

In particolare è prevista la riduzione del trenta per cento del compenso annuale spettante ai componenti del Comitato direttivo dell'Agenzia per la Rappresentanza Negoziata della Regione Siciliana, determinato in misura lorda, in euro 40.000,00 per il Presidente ed euro 25.000,00 per i componenti, con il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 613/GAB del 16 novembre 2018.

E' stata disposta la riduzione del venti per cento dell'indennità mensile spettante al commissario ed al commissario aggiunto per la liquidazione degli usi civici della Sicilia, determinata ai sensi del decreto del Presidente della Regione siciliana n. 60/GRI/SG del 4 marzo 1996, nella misura rispettivamente pari ad euro 2.065,83 e ad euro 1.755,95.

Infine, la legge di stabilità prevede che negli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, rientranti nelle fasce B e C del decreto presidenziale 20 gennaio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Determinazione dei compensi da erogare ai componenti degli organi di amministrazione e controllo degli organismi di cui al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11", fatta eccezione per le aziende sanitarie ed ospedaliere, la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore.



Al riguardo, il decreto presidenziale individua le seguenti fasce, in base a criteri di funzionalità e territorialità, entro le quali classificare gli organismi ed enti di cui al 1° comma dell'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11:

Fascia A - organismi ed enti in possesso di almeno due dei seguenti requisiti: patrimonio netto maggiore o uguale a 10 milioni di euro numero dipendenti maggiore a 50 estensione territoriale su base regionale.

Fascia B - organismi ed enti in possesso di almeno due dei seguenti requisiti: patrimonio netto maggiore o uguale a 2 milioni di euro e minore a 10 milioni di euro numero di dipendenti maggiore o uguale a 100 e minore a 250 estensione territoriale su base almeno provinciale.

Fascia C - organismi ed enti in possesso di almeno due dei seguenti requisiti: patrimonio netto inferiore a 2 milioni di euro numero dipendenti inferiore a 100 unità estensione territoriale su base almeno comunale.

Gli indicatori per la rilevazione dei requisiti di collocazione in una delle citate fasce sono:

- a) il patrimonio netto rilevato dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato;
- b) il numero dei dipendenti con rapporto di lavoro subordinato in servizio; al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'ultimo bilancio di esercizio approvato;
- c) l'estensione territoriale delle competenze istituzionali.

La norma opererebbe, come anzidetto, per gli enti appartenenti alle fasce B e C individuate dal predetto decreto. I compensi attualmente previsti per i componenti degli organi di controllo degli Enti di cui alle fasce B e C, sono indicati nella tabella che segue:

Fascia B	Presidente	€ 10.000
	Componente	€ 8.000
Fascia C	Presidente	€ 5.000
	Componente	€ 4.000

Pertanto a fronte dell'attuale onere annuo pari a € 26.000 e a € 13.000 (i collegi sono attualmente composti da un presidente e da due membri effettivi, rispettivamente per gli Enti appartenenti alla Fascia B e C, si avrebbe, per ciascun ente ricadente nelle predette fasce, un risparmio annuo pari ad 11.000 (fascia B e ad 5.500 (fascia C).



Nell'ambito del paragrafo in argomento, si richiama quanto riferito in ordine alla modifica legislativa introdotta con legge di stabilità per l'anno 2021 relativamente agli uffici degli UREGA. In particolare, la riduzione da 9 a 5 uffici genera una contrazione complessiva di costi pari ad € 476.000,00 l'anno a decorrere già dall'esercizio finanziario 2021, relativamente alle spese degli organi di amministrazione e del personale.

Oltre a quanto già rappresentato, ai fini del contenimento dei costi, si è ritenuto necessario prevedere nell'ambito nel D.D.L. di stabilità regionale 2021/2023 una norma in virtù della quale gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10/2000, oltre alle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, devono predisporre entro il 30 aprile 2021 un piano di rientro che prevede una riduzione delle spese correnti pari al 3% rispetto a quelle sostenute nell'anno 2020.

Ancora, è stata prevista una nuova disciplina dell'attività ispettiva e di verifica giuridico-contabile, al fine dell'efficientamento della spesa degli enti pubblici e privati che, a vario titolo, usufruiscono di contributi regionali e nell'ambito della più generale attività di controllo esercitata da parte della Ragioneria generale della Regione nei confronti degli enti, delle aziende vigilate e delle società partecipate. Tale attività sarà espletata mediante la collaborazione anche di avvocati, commercialisti, aziendalisti, revisori dei conti, magistrati e avvocati dello Stato in quiescenza, di dirigenti o funzionari statali e regionali in quiescenza, di comprovata esperienza in materia contabile o amministrativa, a seguito dell'iscrizione nell'albo regionale istituito dal comma 7 dell'articolo 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, oltre che dei dirigenti o funzionari regionali in servizio iscritti al predetto albo, depauperatosi a seguito del progressivo collocamento a riposo del personale regionale - (cfr. articolo 20 legge di stabilità);

5. n) L'incremento degli investimenti attraverso l'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari. Fermo restando, per ciascuno degli anni fino al 2026, quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 1, commi 779 e succ., della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la Regione si impegna anche per gli anni dal 2027 al 2029 a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo aumento dei pagamenti complessivi per gli investimenti in misura non inferiore al 5 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente

1. Obiettivi delle proposte

La definizione delle proposte amministrative inerenti all'incremento degli investimenti è guidata dall'obiettivo di perseguire tre tipologie di risultati:

- la semplificazione e accelerazione dei processi di spesa;
- il contenimento dei costi correnti dell'amministrazione regionale;
- il miglioramento della qualità dei servizi e beni offerti ai cittadini ed alle imprese.

2. Misure di carattere strategico per l'accelerazione della spesa

Al fine di migliorare il processo di allocazione delle risorse e garantire un'accelerazione della spesa, sarebbe opportuno porre in essere le seguenti misure:

1. Potenziamento degli accordi con soggetti del settore pubblico allargato capaci di "fare spesa" sul territorio (ANAS, RFI, TERNA, INVITALIA, CDP, SOGESID, CNR, Public Utilities, Autorità Portuali Università) per delega di progetti di interesse strategico, lasciando alla regione politiche place-based. Appare utile a tal proposito acquisire i dati territoriali relativi alla spesa per investimenti effettuata sul territorio e che alimentano la banca dati dei Conti Pubblici Territoriali.
2. Gerarchizzazione degli investimenti rispetto alla loro complessità realizzativa, dando priorità all'acquisto di beni e servizi, agli strumenti finanziari già collaudati, ai regimi di aiuto automatici
o semi automatici, alle opere pubbliche non complesse con tempi di realizzazione brevi (utilizzando la banca dati VISTO dell'ACT) e dotati di un livello di maturità progettuale elevato,
3. **Differenziazione** dei dispositivi attuativi rispetto alla platea di beneficiari e individuazione ex ante della platea potenziale di richiedenti, realizzando procedure ad hoc per beneficiari considerati "strategici" per lo sviluppo del territorio e definendo procedure automatiche (credito di imposta, voucher, strumenti finanziari, misure con opzioni di costo semplificato) per policy con platea vasta di richiedenti



4. Ripartizione di parte delle risorse da allocare ai Dipartimenti regionali sulla base della capacità *“storica”* di realizzare investimenti, oltre che dei fabbisogni territoriali. Normalmente all’avvio della programmazione si assiste ad una *“prenotazione”* di risorse a cui però non corrisponde nel corso del ciclo di attuazione una effettiva capacità di realizzare investimenti.
5. Assegnazione dell’obiettivo strategico di *“raggiungimento degli obiettivi di spesa dei programmi della politica di coesione”* per tutti i dirigenti generali dei centri di responsabilità impegnati nell’attuazione dei programmi.

3. Misure di carattere amministrativo/operativo per l’accelerazione della spesa

Con riferimento all’accelerazione della spesa, le attività che si presentano come maggiormente time consuming sono relative alla predisposizione degli avvisi/dispositivi per l’attuazione delle misure, l’istruttoria delle proposte e il controllo delle richieste di pagamento dei beneficiari. Al fine di comprimere quanto più possibile la tempistica si ritiene necessario:

- Garantire continuità ai format di avviso e dispositivi già adottati, eventualmente con i necessari correttivi derivanti dai nuovi riferimenti regolamentari e disposizioni statali ovvero che emergono dal confronto con il partenariato specializzato;
- Definire il fabbisogno territoriale/parco progetti territoriale attraverso la ricognizione dei programmi triennali degli enti locali trasmessi alla regione, superando le procedure di individuazione dei beneficiari tramite avvisi pubblici e adottando anche per i beneficiari pubblici procedure a sportello
- Ricorso a procedure a sportello o automatiche con requisiti di ammissibilità facilmente verificabili tramite sistemi informativi interoperabili con altre banche dati della pubblica amministrazione e con criteri di selezione automatici, collegati all’indicatore di realizzazione/output della misura, ovvero quantitativi (rilevabili da bilancio per i soggetti privati e dal progetto per i soggetti pubblici).
- Automazione dei procedimenti e provvedimenti amministrativi. La riduzione del personale cui è stata sottoposta l’amministrazione regionale, la distribuzione delle professionalità residue all’interno delle differenti strutture amministrative e la carenza di figure specialistiche rappresentano elementi di rigidità non risolvibili nel breve termine che inducono a riflettere sulla necessità di rafforzare l’automazione dei procedimenti e dei provvedimenti amministrativi. Nell’attuale ciclo sono state realizzate alcune esperienze in materia di presentazione informatica delle proposte. Nel nuovo ciclo di programmazione si dovrebbero utilizzare le opportunità offerte dalle tecnologie anche per la definizione dei provvedimenti amministrativi per la concessione degli aiuti (nel 2000-2006 il Dipartimento aveva studiato esperienza della Campania FEOGA 2000-2006).
- Definizione e ricorso ampio alle opzioni di costo semplificato (costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettarie) per ridurre il carico sulle strutture amministrative derivanti dai controlli e per accelerare il pagamento di quanto dovuto ai beneficiari.

4. Misure di investimento volte a riqualificare la spesa dell'amministrazione regionale (FESR)

La realizzazione di alcuni investimenti con le risorse della politica di coesione può garantire il contenimento di alcune spese correnti. Appare utile, focalizzare gli sforzi dell'amministrazione regionale sulla realizzazione delle seguenti misure:

1. Soluzioni di logistica. Le risorse dei fondi nazionali della politica di coesione potrebbero essere destinati alla realizzazione di una o più sedi dell'amministrazione regionale al fine di ridurre gli oneri che sostiene annualmente per la locazione degli immobili (pagamenti da rendiconto 2018: 41.209.882 -U.1.03.02.07.001). Inoltre si potrebbe agire per la sostituzione di impianti e macchinari che generano elevate spese di manutenzione ordinaria (pagamenti da rendiconto 2018: 2.999.637 - U.1.03.02.09.004) o similari
2. Energia rinnovabile e efficienza energetica. Gli investimenti per la razionalizzazione energetica e per la produzione di energia rinnovabile, potrebbero consentire di ridurre una parte dei costi sostenuti dall'amministrazione per l'energia elettrica (pagamenti da rendiconto 2019: 8.454.639 -U.1.03.02.05.004).
3. gestione sostenibile dell'acqua. I programmi della politica di coesione dovrebbero sostenere progetti di investimento o manutenzione straordinaria delle opere di bonifica e irrigazione (reti, canali, corsi d'acqua, dighe) per il risparmio idrico, utilizzando come soggetti attuatori i consorzi di bonifica e gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale.
4. prevenzione dei rischi e la resilienza alle catastrofi. I programmi della politica di coesione dovrebbero sostenere la manutenzione straordinaria dei canali di bonifica e dei manufatti di regolazione e manovra (riescavo dei canali, ripresa delle frane, manutenzione straordinaria esercizio apparecchiature livelli idrici) utilizzando come soggetti attuatori i consorzi di bonifica e gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale.
5. Infrastrutture verdi nell'ambiente urbano I programmi potrebbero sostenere la realizzazione di parchi/aree verdi lungo il corso dei fiumi urbani, creazione di aree verde, in partnership con i comuni e le città metropolitane, adoperando parte degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale . In alternativa si potrebbe verificare la possibilità di utilizzare parte degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale per la manutenzione straordinaria/ gestione del verde nelle aziende ospedaliere.
6. Trasporto pubblico. Il finanziamento di materiale rotabile per il trasporto pubblico con prestazioni più efficienti potrebbe aiutare a ridurre i pagamenti che annualmente l'amministrazione regionale sostiene per il servizio di trasporto pubblico (pagamenti da rendiconto 201: 327.737.584,68). Inoltre, tramite le azioni di capacity building si dovrebbero definire tutti i documenti per attuare la riforma del settore.
7. Sanità. Gli investimenti per il potenziamento della dotazione infrastrutturale e per attrezzature tecnologiche cost-saving disponibile per le aziende sanitarie e ospedaliere (con uno studio attento della mobilità sanitaria passiva) potrebbe incidere sui costi correnti sostenuti dall'amministrazione regionale (pagamenti da rendiconto 2018: 333.666.496 - U.1.03.02.18.015). Similmente si dovrebbe procedere a completare gli investimenti sull'efficienza energetica avviati in parte con l'iniziativa Jessica.



8. Transizione digitale. Gli investimenti nella digitalizzazione delle procedure e dei servizi rappresentano l'opportunità per un radicale ripensamento dei procedimenti, con l'obiettivo di realizzare una drastica riduzione dei costi e dei tempi delle procedure, nonché di erogare servizi secondo nuovi standard di qualità. Tali investimenti dovrebbero consentire anche di valorizzare la rete regionale esistente riducendo i costi per i servizi di rete per trasmissione dati (pagamenti da rendiconto 2018: 4.574.890 - U.1.03.02.19.004) e per la gestione e manutenzione delle applicazione (pagamenti da rendiconto 2018: 5.375.533,896.719.506 - U.1.03.02.19.001)

9. Capacity building. Il finanziamento di studi per la determinazione di costi standardizzati per tipo di lavoro, servizio o fornitura, potrebbe aiutare oltre che l'applicazione delle opzioni semplificate di costo, dei risparmi sull'acquisto di servizi da parte dell'amministrazione regionale e sui trasferimenti agli altri soggetti pubblici (servizio sanitario, enti locali, ecc.)

5. Meccanismo incentivante

Al fine di incentivare la corretta implementazione delle misure, nel definire l'allocazione delle risorse per il ciclo di programmazione 2021-2027, si terrà conto delle performance di spesa conseguita dai singoli dipartimenti/assessorati e dalla capacità di porre in essere le misure di accelerazione identificate e la spesa realizzata.

5. o) Ulteriori misure di contenimento e di riqualificazione della spesa, individuate dalla Regione in piena autonomia, dando priorità a quelle indicate nel presente Accordo.

Tra le misure imposte dall'attuale situazione economica finanziaria della Regione siciliana e dagli impegni nascenti dal recente accordo tra Stato - Regione del 14 gennaio 2021, sono state programmate con legge di stabilità dal 2021 azioni di riduzione strutturale delle spese correnti e di riqualificazione, quali:

- l'efficientamento della spesa degli enti pubblici e privati che, a vario titolo, usufruiscono di contributi regionali. E' stata prevista l'introduzione di una rendicontazione aggiuntiva, rendendo più efficace il controllo della spesa degli enti, onde consentire di determinare l'effettivo fabbisogno finanziario per gli esercizi successivi a quello di riferimento - (cfr. comma 3 articolo 4 legge di stabilità);
- l'accelerazione della spesa tramite lo snellimento delle procedure di controllo da parte delle Ragionerie Centrali, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (cfr. articolo 14 legge di stabilità);
- soluzioni volte a garantire la semplificazione amministrativa in materia di formazione professionale per: 1. pervenire ad una maggiore tempestività nell'erogazione dei contributi relativi ai corsi; 2. ottenere lo snellimento delle procedure di rendicontazione e certificazione delle spese sostenute nell'ambito delle attività di istruzione e formazione professionale; 3. giungere al prolungamento dei percorsi di aggiornamento - in atto limitati a tre mesi - riservati al personale inoccupato dell'albo regionale della formazione professionale; 4. per evitare l'eccessivo concentramento di risorse finanziarie su singoli organismi formativi, assicurando al contempo una partecipazione pluralistica al sistema della formazione professionale. - (cfr. articolo 24 legge di stabilità);
- azioni a sostegno dell'istruzione e del diritto allo studio quali: 1. l'istituzione di un fondo di rotazione per la progettazione e le successive verifiche tecniche, previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, degli interventi sul patrimonio edilizio scolastico e residenziale universitario, nella disponibilità degli enti locali e delle istituzioni pubbliche; 2. l'introduzione di un termine entro cui effettuare i riversamenti, gravati eventualmente da interessi, delle tasse regionali (iscrizione e immatricolazione) in favore degli E.R.S.U. da parte degli atenei e degli istituti, di cui all'articolo 27 della legge 25 novembre 2002, n. 20 (cfr. articolo 25 legge di stabilità);
- snellimento delle procedure relative ai contenziosi in materia di occupazione temporanea di terreni (cfr. articolo 26 legge di stabilità);
- in relazione al blocco delle assunzioni in vigore fino al 2023 per la dirigenza, il mantenimento in servizio di alcune qualificate figure dirigenziali, indispensabili ad assicurare l'attuazione e la rendicontazione dei programmi comunitari e nazionali 2014/2020 - 2021/2027. Si interviene solo nell'anno 2021, limitatamente ai dirigenti che compiranno il 67° anno di età (cfr. articolo 28 legge di stabilità);



In via generale, si sta programmando una graduale e limitata riduzione del capitolo di spesa corrente per gli enti locali, procedendo in ogni caso con uno spostamento sui rispettivi fondi nazionali e comunitari di una serie di interventi a favore degli enti locali e del sociale.

Si intende avviare, altresì, un'azione mirata alla disamina del contenzioso secondo le indicazioni fornite in materia dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti relativamente alle modalità di costituzione del Fondo contenzioso. In tale ottica si è programmato l'avvio di una banca dati informatizzata, che potrà consentire un monitoraggio costante sull'andamento dei contenziosi, da parte dell'ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione ed una corretta appostazione degli accantonamenti per il Fondo contenzioso. Tale monitoraggio consentirà di analizzare gli andamenti delle controversie e di valutare l'opportunità o meno di transigere in presenza di orientamenti giurisprudenziali sfavorevoli alle determinazioni assunte dall'amministrazione regionale. Infine, si avvieranno azioni di monitoraggio volte ad evitare, ove possibile, l'avvio di azioni esecutive o di pignoramenti da parte dei creditori, contenendo così il costo di spese legale ed interessi.

La Giunta Regionale, valuterà dopo le risultanze delle prime azioni di contenimento della spesa, a quali settori estendere ulteriori interventi.

In ogni caso il DDL di stabilità regionale 2021/2023 ha previsto una clausola di salvaguardia stabilendo all'art. 1 che dal 2021 al 2029, al fine di garantire il raggiungimento dell'obbligo del rientro dal disavanzo di riduzione strutturale della spesa corrente di cui all'Accordo stipulato tra la Regione Siciliana e lo Stato il 14 gennaio 2021, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'Economia e previa delibera della Giunta Regionale, dispone con proprio decreto la limitazione all'assunzione di impegni di spesa corrente, secondo le modalità di cui al comma 4 dell'art. 27 della legge regionale n. 23 dicembre.

Il monitoraggio degli impegni di spesa corrente assunti è effettuato dalla Ragioneria Generale della Regione con cadenza trimestrale a decorrere dal 15 giugno 2021.

Con questa metodologia il Governo Regionale ha quindi previsto di creare un meccanismo di controllo periodico sull'andamento della spesa corrente, in modo da intervenire nel corso ciascun esercizio finanziario in tempo utile per correggere eventuali trend non in linea con gli obiettivi programmati di contenimento strutturale in seno all'Accordo.